

49.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1973.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALESSANDRINI: Per il regolare approvvigionamento dei prodotti petroliferi (4-03833) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1941	BARDOTTI: Sulla possibilità, per le commissioni provinciali di derogare ai criteri stabiliti dalla legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente il conferimento di incarichi e supplenze negli istituti di istruzione secondaria (4-03235) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .
ALFANO: Sui programmi e i tempi previsti per l'adeguamento degli aeroporti nazionali al traffico internazionale e interno (4-04800) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	1941	1946
ALOI: Sede provinciale dell'ENPI in Reggio Calabria per il collaudo degli ascensori (4-03934) (risponde DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1942	BARTOLINI: Per una migliore ricezione dei programmi televisivi nel comune di Acquasparta (Terni) (4-04596) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .
ALOI: Per la tutela del posto di lavoro dei dipendenti della cartiera Bilotti di Cosenza collocati in Cassa integrazione (4-04507) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1942	1946
ASCARI RACCAGNI: Per l'uniformità dei criteri dei CPP nella determinazione dei prezzi al consumo dei prodotti petroliferi (4-03260) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1943	BENSI: Per la concessione della pensione di reversibilità agli orfani maggiori di dipendenti dello Stato con reddito inferiore a 960 mila lire annue (4-04093) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .
AZZARO: Ventilata soppressione della pretura di Mineo (Catania) (4-05273) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	1944	1947
BAGHINO: Sui criteri seguiti dall'ufficio del registro di Manduria (Taranto) nell'interpretazione delle leggi 27 giugno 1961, n. 551 e 2 luglio 1949, n. 408, sulle agevolazioni fiscali per acquisti di immobili di tipo economico e popolare (4-03717) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1945	BIAMONTE: Sulla sospensione di taluni operai da parte della ditta Sele-cavi di Battipaglia (Salerno) (4-04905) (risponde DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .
BAGHINO: Guasti telefonici presso la sala stampa italiana di Roma (4-04968) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	1945	1948
		BINI: Sulla spesa sostenuta per acquistare per le scuole medie due volumi di F. Sisinni e G. Martinez y Cabrera in materia di ordinamento scolastico (4-05089) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .
		1948
		BODRATO: Sulla morte di numerosi lavoratori determinata da neoplasia nella fabbrica IPCA di Ciriè (Torino) (4-05047) (risponde DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .
		1949
		BOFFARDI INES: Sulla ventilata soppressione delle preture di talune frazioni di Genova (4-05228) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .
		1950
		BORRA: Potenziamento dell'organico della pretura di Pinerolo (Torino) (4-05208) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .
		1950

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1973

PAG.	PAG.		
BOVA: Per l'assunzione obbligatoria presso l'ENEL degli invalidi residenti in Calabria (4-03351) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1951	po che operano alle dipendenze degli agenti generali degli istituti di assicurazione (4-02844) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1956
CERRA: Per la concessione alla cooperativa Terra e lavoro di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) del terreno demaniale sito nella contrada Pietrenere del territorio di Giardini (Messina) (4-02528) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1952	DE VIDOVICH: Sull'inopportunità delle sanzioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica istitutivo dell'IVA a carico dei contribuenti che omettono di tenere il libro giornaliero e il libro degli inventari (4-03908) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1957
CERRA: Sull'interpretazione del Ministero delle finanze all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato (4-04130) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1952	DI NARDO: Per la corresponsione del conguaglio della pensione dal 1° settembre 1971 ai pensionati del Ministero della pubblica istruzione (4-05399) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1958
CHIACCHIO: Sul presunto mancato inserimento nei ruoli comunali dell'imposta di famiglia di Napoli, di noti contribuenti ad elevato reddito (4-03593) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1953	FLAMIGNI: Sulle funzioni svolte dalla sezione speciale Patto Atlantico « Affari Nato », inquadrata nella direzione generale della pubblica sicurezza (4-00141) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1958
CIAMPAGLIA: Sollecita liquidazione dell'indennità di buonuscita e della pensione ai dipendenti delle abolite imposte di consumo (4-04572) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1953	FLAMIGNI: Sui premi corrisposti ai dipendenti del Ministero dell'interno ed agli agenti di pubblica sicurezza in occasione delle elezioni del 7 maggio 1972 (4-00317) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1958
COLUCCI: Sulla situazione esistente presso la scuola elementare di Concorezzo (Milano) a causa della mancanza della titolare del circolo didattico (4-05153) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1954	FLAMIGNI: Sulla notizia di costituzione di un « Comitato di azione per il rinnovamento della polizia », pubblicata dalla rivista <i>Ordine pubblico</i> (4-00716) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1962
D'AURIA: Situazione giuridico-economica dei dipendenti della cartotecnica « Mauro Benedetti » sita sulla Taverna del Bravo-Frattamaggiore (Napoli) (4-03365) (risponde DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1954	FLAMIGNI: Sulla testimonianza della signora Golonnina Giulia Longo nel processo contro Ugo Lazzeri per l'omicidio dell'agente di pubblica sicurezza Giorgio Lanzi (4-01240) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1962
D'AURIA: Utilizzazione di manodopera minorile nell'azienda Ravasco di Arzano (Napoli) (4-03369) (risponde DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1955	FLAMIGNI: Compensi straordinari dei dipendenti civili dell'amministrazione della pubblica sicurezza (4-03007) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1963
DEGAN: Per la corresponsione al personale delle cessate imposte di consumo delle anticipazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 469 (4-04184) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1956	FLAMIGNI: Sulle competenze accessorie erogate al personale preposto alla tutela dell'ordine pubblico ai sensi delle leggi 22 dicembre 1969, n. 967, e 23 dicembre 1970, n. 1054 (4-03287) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1963
DE MICHIELI VITTURI: Per la concessione della pensione e dell'assistenza sanitaria ai produttori del terzo grup-		FLAMIGNI: Sulle norme che regolano archivio e protocollo degli uffici di pubblica sicurezza (4-03470) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1963

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1973

	PAG.		PAG.
FLAMIGNI: Sui criteri di selezione e avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (4-04906) (risponde SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno) . . . . .	1964	IANNIELLO: Provvedimenti per l'inquadramento in ruolo del personale dei patronati scolastici (4-04360) (risponde SCALFARO, Ministro della pubblica istruzione) . . . . .	1970
FOSCHI: Provvedimenti per porre termine all'importazione dalla Grecia e dal Medio Oriente dei cosiddetti « film cinesi » (4-04899) (risponde BADINI CONFALONIERI, Ministro del turismo e dello spettacolo) . . . . .	1964	LA BELLA: Carezza di kerosene sul mercato nazionale (4-04362) (risponde FERRI MAURO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) . . . . .	1971
FRANCHI: Sull'incendio doloso perpetrato ai danni dell'auto del deputato Giuseppe Nicolai il 10 marzo 1973 a Marina di Pisa (Pisa) (4-04701) (risponde GONELLA, Ministro di grazia e giustizia) . . . . .	1965	LIZZERO: Per la nomina del consiglio centrale dell'ONAIRO di cui alla legge 19 luglio 1971, n. 565 (4-05452) (risponde EVANGELISTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) . . . . .	1972
GARGANO: Per l'ammissione di personale in pensione nelle commissioni di esami per concorso ed in quelle tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (4-03169) (risponde VALSECCHI, Ministro delle finanze) . . . . .	1965	LO PORTO: Per la rivalutazione del contributo ENPAS per spese funebri (4-03939) (risponde DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale) . . . . .	1972
GARGANO: Sulla deliberazione del Consiglio nazionale dei geometri del 18 maggio 1972 sull'iscrizione all'albo professionale (4-03215) (risponde GONELLA, Ministro di grazia e giustizia) . . . . .	1965	LUCCHESI: Assicurazione antinfortunistica INAIL ai tecnici di radiologia (4-04009) (risponde DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale) . . . . .	1973
GIOMO: Candidati al concorso di uditore giudiziario trovati in possesso di ricetrasmittenti (4-04895) (risponde GONELLA, Ministro di grazia e giustizia) . . . . .	1966	MAGGIONI: Per l'assegnazione di un aiuto ufficiale giudiziario al tribunale di Monza (4-04098) (risponde GONELLA, Ministro di grazia e giustizia) . . . . .	1973
GIORDANO: Rifiuto del comune di Gattinara (Vercelli) di pagare l'affitto relativo a locali scolastici (4-02951) (risponde VALSECCHI, Ministro delle finanze) . . . . .	1967	MAGGIONI: Potenziamento dell'organico del personale presso il tribunale di Pavia (4-05542) (risponde GONELLA, Ministro di grazia e giustizia) . . . . .	1973
GUARRA: Sull'operato della commissione di avviamento al lavoro dell'ufficio di collocamento di Battipaglia (Salerno) (4-03700) (risponde DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale) . . . . .	1968	MATTA: Potenziamento dell'organico dei cancellieri e dei dattilografi presso la pretura unificata di Palermo (4-04850) (risponde GONELLA, Ministro di grazia e giustizia) . . . . .	1974
GUARRA: Per la sistemazione degli insegnanti di educazione fisica, immessi in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603 (4-05225) (risponde SCALFARO, Ministro della pubblica istruzione) . . . . .	1968	MENICACCI: Per l'installazione di un ripetitore ad Accumoli (Rieti) (4-05023) (risponde GIOIA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni) . . . . .	1974
GUGLIELMINO: Per il potenziamento della pretura di Mascalucia (Catania) (4-04347) (risponde GONELLA, Ministro di grazia e giustizia) . . . . .	1969	MESSENI NEMAGNA: Agevolazioni fiscali per le industrie meridionali e riforma tributaria (4-02473) (risponde VALSECCHI, Ministro delle finanze) . . . . .	1975
IANNIELLO: Sulla carezza di personale nel ruolo dei collocatori comunali (4-04016) (risponde DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale) . . . . .	1970	MICHELI PIETRO: Per il restauro delle opere artistiche nella chiesa di Santa Maria del Quartiere in Parma (4-01892) (risponde SCALFARO, Ministro della pubblica istruzione) . . . . .	1976
		MILIA: Ritardi dell'INPS nella liquidazione delle pensioni di invalidità (4-01654) (risponde DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale) . . . . .	1976

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1973

PAG.	PAG.		
MILIA: Provvedimenti per la ricezione del secondo canale televisivo nella zona di Gavoi (Nuoro) (4-05162) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	1977	PREARO: Sull'aumento del prezzo del concime azotato « urea » (4-03768 e .04070) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1982
NICCOLAI GIUSEPPE: Sui rapporti intercorsi tra l'avvocato Giorgio Fabbri e il dottor Massimo Cranzi dell'ANAS e sull'operato del dottor Masone, funzionario di pubblica sicurezza, per incarico dell'ex capo della polizia Vicari (4-04540) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	1977	RAUSA: Pagamento delle competenze ai docenti partecipanti ai corsi abilitanti di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1042 (4-05381) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1983
ORLANDI: Proroga agli agricoltori della provincia di Ancona dei termini per le migliorie al fine di beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 18 novembre 1964, n. 1271 (4-03701) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1978	RAUTI: Per l'assegnazione di un magistrato alla pretura di Città della Pieve (Perugia) (4-04447) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	1983
PALUMBO: Per il riconoscimento a Giovanni Scorziello di servizio prestato presso la pretura di Salerno, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (4-04393) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	1978	RIGHETTI: Tassazione sulla vendita di talune aree edificabili di Roma effettuata dai signori Torlonia (4-02485) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1983
PAZZAGLIA: Sull'attribuzione del punteggio al fine dei trasferimenti di insegnanti nell'ambito della stessa provincia (4-04083) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1978	RUSSO FERDINANDO: Per il potenziamento del servizio sociale nelle scuole di Palermo (4-02417) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1984
PAZZAGLIA: Sulla circolare del provveditore agli studi di Nuoro in merito alle celebrazioni del 25 aprile (4-05397) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1979	RUSSO FERDINANDO: Sullo sciopero proclamato in Sicilia dai sindacati telefonici FIDAT, SILT e UILTE (4-04556) (risponde DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1985
PELLICANI MICHELE: Sull'approvvigionamento di idrocarburi in Italia (4-03802) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1979	SACCUCCI: Sperequazioni daziarie sui fiori destinati ai mercati locali (4-02189) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1985
PISICCHIO: Provvedimenti per la sollecita liquidazione delle pensioni e della indennità di fine lavoro agli ex dipendenti delle imposte di consumo (4-04454) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1980	SALVATORI: Sull'operato del professor Carlo Porru preside della scuola San Giovanni Bosco di Fabrica di Roma (Viterbo) (4-04810) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1986
PISICCHIO: Indennità di direzione agli ispettori scolastici, direttori didattici e presidi membri di commissione per i concorsi magistrali (4-05245) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1981	SIGNORILE: Sui ricorsi proposti dall'insegnante Giuseppe Margherita di San Marzano (Taranto) al Ministero della pubblica istruzione e al provveditorato agli studi di Taranto (4-04396) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1986
PISICCHIO: Per lo stanziamento di fondi in favore delle scuole materne non statali (4-05698) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1981	TALASSI GIORGI RENATA: Riduzioni di personale presso le saline di Comacchio (Ferrara) (4-04308) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1987
		TESI: per la liquidazione della buonuscita agli ex dipendenti delle imposte di consumo che hanno usufruito dell'esodo volontario (4-05280) (risponde DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1988
		VAGLI ROSALIA: Approvvigionamento elettrico in numerosi comuni della	

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1973

	PAG.
Garfagnana (Lucca) (4-05020) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . .	1988
VALENSISE: Sulla costruzione di un penitenziario a Denda di Paola (Cosenza) (4-04517) (risponde GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	1989
ZANINI: Sui licenziamenti attuati alla COMONT di Portomarghera (Venezia) (4-01813) (risponde DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> ) . . . . .	1989

ALESSANDRINI E GIOMO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se, dopo i contatti avuti dal Governo con i rappresentanti del settore petrolifero, possano considerarsi superate le fondate preoccupazioni di cui si è fatta anche interprete la stampa riguardanti il regolare approvvigionamento dei prodotti petroliferi; prodotti indispensabili per l'attività produttiva e necessari per numerosi usi civili e, in primo luogo, per il riscaldamento domestico.

In particolare gli interroganti desiderano conoscere:

1) quali accordi siano intervenuti e quali assicurazioni siano state date affinché venga compiuto ogni sforzo per mantenere il regolare approvvigionamento dei prodotti petroliferi e per la salvaguardia delle riserve obbligatorie;

2) quale sia stata in tale situazione la posizione e la politica dell'AGIP e quali direttive abbia impartito il Governo affinché la Azienda di Stato si adoperi a riequilibrare la situazione degli approvvigionamenti;

3) se ritenga opportuno svolgere ogni sforzo per addivenire il più rapidamente possibile alla definizione dei provvedimenti intesi a perequare gli oneri di approvvigionamento e fiscali gravanti sui prodotti petroliferi in relazione ai prezzi fissati dalle autorità competenti. (4-03833)

RISPOSTA. — Ritardi e inconvenienti registrati nel normale flusso dei rifornimenti del petrolio greggio in provenienza da alcuni paesi nonché le fortissime pressioni risentite dal mercato internazionale per massicci maggiori acquisti da parte di altri paesi ha determinato difficoltà per le raffinerie italiane, che, di

conseguenza, non hanno potuto rispettare i previsti programmi di importazione e di lavorazione.

Inoltre, le importazioni integrative della nostra produzione sono venute a mancare, giacché i realizzi consentiti nel nostro paese — sino all'emanazione della legge recante modifiche al regime fiscale dei prodotti petroliferi — sono risultati inferiori ai costi della merce.

Anche l'aumento dei consumi e altre cause contingenti estranee al settore petrolifero hanno determinato una concomitante influenza negativa, tanto da chiedere il vigile assiduo intervento dell'Amministrazione volto ad appianare la maggior parte delle deficienze segnalate.

Per altro, l'iter legislativo del provvedimento per la defiscalizzazione di alcuni prodotti, ha determinato per le imprese petrolifere dall'11 gennaio 1973 fino a quando la legge in questione non è divenuta operante, non solo gli oneri dovuti ai maggiori costi registrati sul mercato internazionale, ma anche il maggior carico fiscale conseguente al passaggio dall'IGE all'IVA, per cui è risultato oltremodo alterato l'equilibrio tra costi e ricavi, elementi indispensabili per ottenere una normalità nei rifornimenti.

Per quanto attiene all'intervento dell'Ente di Stato si fa presente che l'AGIP ha operato al massimo delle sue possibilità distribuendo più prodotti dei preventivati e aiutando l'Amministrazione ad intervenire nei casi più urgenti.

Riguardo ai rapporti con i paesi produttori di petrolio, vi è da ricordare che l'ENI ha costantemente ricercato forme di collaborazione con tali paesi sia nella fase dell'attività mineraria, sia stipulando contratti per l'acquisto di petrolio e di gas naturale. Contatti con paesi produttori sono in corso anche attualmente al fine di accrescere le disponibilità di idrocarburi dell'ENI.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.*

ALFANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere: —

1) premesso che sulla stampa di informazione da più tempo viene sottolineato il problema della inefficienza degli aeroporti civili ponendo in rilievo sia la carenza di strutture ricettive sia la mancanza di una adeguata attrezzatura strumentale per la sicurezza dei voli;

2) premesso che lo sviluppo del traffico aereo, sia passeggeri sia merci è in costante progressivo sviluppo e che con l'entrata in esercizio dei nuovi DC 10 della compagnia di bandiera come nelle linee di volo delle compagnie aeree estere il movimento nei nostri aeroporti supererà a breve i limite di saturazione compatibili con la sicurezza di volo; — quale sia il programma ed i tempi previsti per rendere gli aeroporti nazionali adeguati sia al traffico internazionale sia interno.

(4-04800)

**RISPOSTA.** — Gli interventi necessari per rendere gli aeroporti nazionali adeguati sia al traffico internazionale sia interno, sono stati considerati in un programma generale che prevede un onere complessivo di lire 950 miliardi, attualmente ancora all'esame del CIPE.

Per altro, sulla base delle risultanze emerse nel rapporto sullo stato degli aeroporti redatto dal comitato di esperti, nominato con decreto ministeriale del 24 maggio 1972, n. 275/13, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 22 dicembre 1972, ha approvato uno schema di disegno di legge, concernente interventi urgenti per la rete aeroportuale italiana, che prevede uno stanziamento complessivo di 220 miliardi così suddivisi:

lire 110 miliardi per opere aeroportuali ed attrezzature;

lire 60 miliardi per impianti di assistenza al volo;

50 miliardi per la sistemazione ed il completamento dell'aeroporto di Roma-Fiumicino.

Con tale stanziamento, che costituisce una prima *tranche* del piano quinquennale 1973-1977 relativo al settore aeroportuale, saranno realizzati interventi, indispensabili per eliminare le più gravi difficoltà che oggi ostacolano il normale funzionamento degli aeroporti.

In tale prospettiva, verrà data priorità alle opere, alle attrezzature ed apparecchiature riguardanti la sicurezza della navigazione aerea, con particolare riferimento agli aeroporti interessati da un maggiore volume di traffico.

In particolare, sarà tenuta presente la necessità di adeguare le piste di volo con i relativi impianti luminosi e di radioassistenza, le vie di rullaggio, i piazzali di stazionamento degli aerei, le aerostazioni con le annesso opere di viabilità interna e parcheggi, e gli impianti tecnici generali.

Gli aeroporti, aperti al traffico aereo civile, interessati a tali provvedimenti sono complessivamente 36.

Particolari interventi saranno altresì adottati per il potenziamento della rete nazionale di assistenza al volo.

I tempi di attuazione di tali programmi potranno essere comunque definiti solo in epoca successiva ed in relazione alle decisioni che il Parlamento assumerà in merito.

*Il Ministro: Bozzi.*

**ALOI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dello stato di grave disagio in cui si trovano numerosi enti e molti privati cittadini di Reggio Calabria per il frequente disservizio dell'ENPI nel collaudo di ascensori, nonché nella revisione e nei normali collaudi degli impianti già esistenti. In particolare, ascensori, già da mesi installati, mancano ancora del collaudo; numerosi altri, poi, funzionano discontinuamente per carenza di manutenzione e per continui guasti;

2) se ritenga opportuno ed urgente affinché venga istituita nella città di Reggio Calabria la sede provinciale del menzionato ENPI, dal momento che l'attuale sede regionale, in altra città della Calabria, è del tutto insufficiente a soddisfare le continue richieste degli abitanti di Reggio Calabria.

(4-03934)

**RISPOSTA.** — Il consiglio di amministrazione dell'ENPI, nella seduta del 21 febbraio 1973, ha deliberato l'istituzione della sede di Reggio Calabria, la quale sarà aperta al pubblico appena compiuti i prescritti adempimenti.

Nel frattempo le attività prevenzionali in provincia di Reggio Calabria continueranno ad essere svolte dalla sede di Catanzaro. Al riguardo sono state impartite ulteriori istruzioni affinché — nei limiti consentiti dalla disponibilità del personale — i servizi d'istituto a Reggio Calabria vengono svolti con ogni possibile tempestività.

In particolare, per i collaudi e le verifiche degli ascensori è stato assicurato che essi vengono effettuati rispettando i tempi richiesti dagli adempimenti tecnici ed amministrativi.

*Il Sottosegretario di Stato: de' Cocchi.*

**ALOI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di grave disa-

gio e preoccupazione in cui versano i dipendenti della cartiera Bilotti di Cosenza che rischiano di perdere il posto, essendo in cassa integrazione da più di un anno.

Per sapere se sia vero che l'unico provvedimento che il Governo ha ritenuto di adottare in favore dei dipendenti della suddetta cartiera Bilotti, è stata la proroga dell'intervento della cassa integrativa, oltre i limiti consentiti dalla vigente legislazione.

Per sapere, infine, quali idonei interventi e quali fattive iniziative il ministro interessato intenda prendere per dare una definitiva e duratura soluzione al problema della cartiera Bilotti di Cosenza, le cui vicende sono collegate ad un tipo di processo economico che ha riflessi negativi nel Mezzogiorno ed in particolare in Calabria. (4-04507)

**RISPOSTA.** — Alla cartiera Bilotti nel dicembre 1969 e nel dicembre 1970 sono stati concessi due finanziamenti a valere sulla legge 1470, rispettivamente di 145 e 40 milioni.

L'impresa ha ora presentato domanda di integrazione, ai sensi della stessa legge 1470, di lire 215 milioni, domanda che si trova attualmente all'esame di questa Amministrazione.

È stata poi interessata da questo Ministero la finanziaria GEPI, che si è dichiarata disponibile per un intervento a favore della cartiera ai sensi della legge n. 184 del 22 marzo 1971. A tal fine gli azionisti della società stanno predisponendo un idoneo piano di ristrutturazione che prevede una diversificazione delle attuali produzioni di carta.

Inoltre, con decreto interministeriale del 5 giugno 1972 e con successivo decreto del 4 agosto 1972 le maestranze della cartiera (che occupa 70 unità) sono state poste in cassa integrazione guadagni per sei mesi, con decorrenza 3 gennaio 1972, ai sensi della legge 1115, per crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza.

Di recente è stata concessa alle maestranze della Bilotti la proroga a 9 mesi dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

*Il Ministro:* FERRI MAURO.

**ASCARI RACCAGNI.** — *Al Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante apposita delibera del CIP, ha stabilito di confermare, per i prodotti petroliferi, i prezzi in vigore al 31 dicembre 1972.

Anche nel campo specifico del gasolio per uso di riscaldamento il CIP stesso con provvedimento del 4 gennaio 1973, n. 1/1973, ha stabilito di vietare maggiorazioni ai prezzi praticati al 31 dicembre 1972, precisando che tali prezzi sono comprensivi di IVA, sia per le vendite al consumatore, sia per quelle franco raffinerie o depositi.

I comitati provinciali prezzi, a seguito di tali indicazioni, sono intervenuti per le vendite al consumo, fissando prezzi di vendita che non sembrano uniformi.

In alcune province dell'Emilia-Romagna, ad esempio, è accaduto che mentre il CPP di Forlì ha stabilito un prezzo massimo di lire 26 il litro e di lire 27 per le località « lontane », quello di Ravenna (sede di raffineria) ha stabilito il prezzo di lire 27,50, quello di Bologna di lire 30 e di lire 31 a seconda che le quantità siano superiori o inferiori a lire 4 mila.

Evidentemente i CPP sono partiti da valutazioni diverse che creano disparità notevoli di prezzo fra province limitrofe a tutto danno dei consumatori e nello stesso tempo determinano, da parte delle società petrolifere, una preferenza nella distribuzione del prodotto per quelle zone in cui è in atto un prezzo più remunerativo.

Oltre a questo si è rilevato che mentre per i rivenditori i prezzi CPP sono vincolativi e decorrenti dal 1° gennaio 1973, per le società petrolifere il vincolo del prezzo al 31 dicembre 1972 partirebbe dal 5 gennaio 1973, giorno di pubblicazione del provvedimento CIP n. 1/1973 (*Gazzetta ufficiale* del 1973, n. 5) per cui resterebbe la facoltà per le società di applicare prezzi più alti alla produzione (per il periodo dal 1° al 5 gennaio 1973), mentre per i rivenditori non sussisterebbe possibilità di recupero:

1) se ritenga di impartire disposizioni precise che uniformino i criteri che i CPP debbono seguire per la determinazione dei prezzi al consumo, salvaguardando il principio che tali prezzi debbono restare al livello di quelli al 31 dicembre 1972 (circostanza facilmente documentabile);

2) se ritenga opportuno intervenire presso le società petrolifere, affinché non praticino nel periodo dal 1° al 5 gennaio 1973 (precedente cioè il provvedimento CIP n. 1 del 1973) maggiorazioni di prezzo sul prodotto franco raffineria o deposito costiero.

Tutto ciò in considerazione della precarietà dei rifornimenti nell'attuale periodo di massimi consumi e altresì, in considerazione del fatto che, per quanto riguarda la richiesta

di cui al punto 2, gli operatori del settore sono tenuti per legge ad emettere le fatture entro 30 giorni dalle forniture. (4-03620)

RISPOSTA. — Il provvedimento n. 20 del 1972 adottato dal CIP il 29 dicembre 1972, di che trattasi, aveva stabilito che i prezzi dei prodotti petroliferi fissati con provvedimento del giugno 1971, n. 12, e quelli fissati dai comitati provinciali prezzi in relazione al provvedimento n. 12 dovevano intendersi comprensivi dell'IVA in attesa della nuova disciplina prezzi delle imposte di fabbricazione allora all'esame del Parlamento.

Poiché fra i prodotti petroliferi anzidetti non era compreso il gasolio per riscaldamento con provvedimento n. 1 valido dal 5 gennaio 1973 il CIP ha bloccato il prezzo di tale merce; non esistendo un prezzo massimo ufficiale, il prezzo bloccato è quello che al 31 dicembre 1972 risultava praticato dalle raffinerie ai grossisti e da questi ultimi al consumatore con la riserva che il prezzo definitivo sarà stabilito a partire dal 1° gennaio in concomitanza con la citata ristrutturazione delle imposte di fabbricazione.

I comitati provinciali prezzi, secondo le disposizioni ricevute hanno accertato i prezzi del gasolio, praticati nella provincia e li hanno resi noti con i mezzi più idonei ai consumatori.

Qualche comitato ha disposto, che ferme restando le condizioni più favorevoli, non si potesse superare un certo prezzo massimo, che rappresentava il massimo livello accertato in provincia fra i vari prezzi praticati dai diversi grossisti. Ciò evidentemente per fissare un limite anche alle nuove contrattazioni.

In pratica quindi si sono potuti verificare provvisoriamente nella stessa provincia e ancor più nella stessa regione prezzi di vendita differenti perché differenti erano i prezzi che liberamente si erano formati prima del blocco operato dal CIP, in relazione ai quantitativi trattati o ad altre condizioni di vendita.

I prezzi definitivi, però, che hanno avuto vigore dal 1° gennaio 1973, hanno eliminato tutte le situazioni dovute alla contrattazione, evitando ingiustificate disparità di prezzo fra provincia e provincia.

Pertanto, i differenti prezzi notati dall'interrogante non dipendono da disparità nei criteri di valutazione, ma dal fatto che i comitati provinciali prezzi sono partiti, da diverse situazioni di mercato che i grossisti con le libere contrattazioni erano riusciti a stabilire con i consumatori della stessa provincia o della stessa località.

Circa il differente trattamento previsto per i rivenditori, per i quali i prezzi CPP sono vincolativi e decorrenti dal 1° gennaio 1973, rispetto alle società petrolifere per le quali il vincolo del prezzo inizierebbe dal 5 gennaio 1973, giorno di pubblicazione del provvedimento CIP n. 1 del 1973 (*Gazzetta ufficiale* del 1973, n. 5) per cui resterebbe la facoltà per le società di applicare i prezzi più alti alla produzione (per il periodo dal 1° gennaio al 5 gennaio 1973), mentre per i rivenditori non esisterebbe possibilità di recupero, si fa presente che la disciplina del prezzo varrà, con la stessa decorrenza, sia nei confronti dei consumatori sia in quello dei grossisti e delle compagnie petrolifere fornitrici.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di un intervento nei confronti delle società petrolifere, affinché non praticino nel periodo dal 1° al 5 gennaio 1973 (precedente cioè il provvedimento CIP n. 1 del 1973) maggiorazioni di prezzo sul prodotto franco raffineria o deposito costiero, si fa presente che le compagnie petrolifere dovranno attenersi alle disposizioni CIP unitamente a tutti gli altri operatori commerciali.

Circa la norma secondo la quale entro 30 giorni dalle forniture gli operatori del settore sono tenuti ad emettere fatture si fa presente che è prevista la possibilità di emettere fatture provvisorie, da rettificare successivamente anche ai fini fiscali.

Il Ministro delle finanze infatti ha provveduto a diramare il seguente telegramma agli uffici finanziari, per venire incontro alle necessità contabili del settore:

« 03901 500322 XXI Tasse relazione disegno di legge concernente restituzione imposta fabbricazione prodotti petroliferi attualmente esame Parlamento et blocco prezzi massimi vendita consumatore finale operato da Comitato interministeriale prezzi consensuali temporaneo rinvio pagamento IVA afferente solo margine distribuzione spettante et rivenditori prodotti già citati si fa riserva ulteriori comunicazioni circa corresponsione tributo precisando che operatori settore sono obbligati at presentazione termini di legge prescritta dichiarazione — Ministro finanze Valsecchi ».

*Il Ministro:* FERRI MAURO.

AZZARO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le voci circa una proposta di soppressione della pretura di Mineo (Catania) da parte del Ministero.

L'interrogante chiede di conoscere, altresì, se sia ancora intenzione del Governo, come più volte ribadito dai suoi rappresentanti, di procedere globalmente alla revisione dell'ordinamento territoriale giudiziario. (4-05273)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha allo studio alcun provvedimento inteso alla soppressione della pretura di Mineo. Non sono neppure in corso iniziative per la revisione globale dell'attuale assetto circoscrizionale.

*Il Ministro: GONELLA.*

BAGHINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in occasione di acquisto di appartamento effettuato il 24 novembre 1970, ai fini dell'applicazione dei benefici per famiglie, le leggi n. 551 del 1961 e n. 408 del 1949 prevedono due diversi tipi di case economiche e popolari.

Infatti, l'ufficio del registro di Manduria (Taranto) ha rifiutato l'applicazione dei benefici per famiglie numerose previsti dalla legge del 27 giugno 1961 — ai fini della registrazione a tassa fissa dell'atto pubblico di acquisto dell'appartamento — affermando che non erano presenti i requisiti dettati dalla legge per le case economiche e popolari; ha riconosciuto, invece, l'applicabilità dell'articolo 17 della legge n. 408 del 1949 sulle case economiche e popolari.

Si soggiunge che, in un primo tempo, l'ufficio finanziario aveva accolto la richiesta dell'applicabilità della norma della citata legge n. 551, che ha successivamente revocato — a seguito di verifica dell'ispettorato compartimentale — ed ha stabilito, invece, di applicare i benefici meno favorevoli della legge n. 408. (4-03717)

RISPOSTA. — Non sembra di poter condividere il rilievo critico secondo cui il criterio di popolarità e quello di economicità delle costruzioni, contemplati dalle leggi n. 551 del 1961 e n. 408 del 1949, sono da considerarsi identici agli effetti del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle suddette disposizioni.

Soccorre, a tale proposito, la norma dell'articolo 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare, la quale, nella formulazione poi sostituita con l'articolo 5 della succitata legge n. 408, stabilisce le condizioni perché a determinate abitazioni possa essere riscontrato il requisito della popolarità.

Concetto, quindi, che è evidentemente distinto da quello di economicità, racchiuso invece nell'articolo 49 del medesimo testo unico n. 1165.

Pertanto, condizione indispensabile perché all'acquisto di una casa da parte di una famiglia numerosa possano essere riconosciuti i benefici recati dall'articolo 13 della legge 27 giugno 1961, n. 551, è che l'immobile acquistato abbia i requisiti dell'abitazione di tipo popolare prescritti dalle disposizioni di legge del tempo.

Viceversa, per l'ammissione al beneficio fiscale previsto dall'articolo 17 della legge n. 408 condizione sufficiente è che le caratteristiche del fabbricato siano corrispondenti al tipo di abitazione non di lusso.

Chiarita nei termini ora illustrati la questione interpretativa, osservasi che nella fattispecie segnalata dall'interrogante, l'ufficio del registro di Manduria, non ha potuto applicare gli invocati benefici della ricordata legge n. 551 perché l'immobile acquistato non possedeva i requisiti indicati dall'articolo 48 del testo unico n. 1165, come modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il medesimo ufficio, tuttavia, non ha mancato di concedere le agevolazioni previste dalla legge n. 408, avendo riscontrato, nella specie, che il fabbricato, pur non potendosi definire « popolare » per il motivo suddetto, era peraltro privo delle caratteristiche di lusso, stabilito con il decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 218 del 27 agosto di quello stesso anno.

In relazione al quadro esposto, è da ritenere pienamente conforme a legge l'operato dell'ufficio del registro di Manduria.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che dal pomeriggio di sabato 31 marzo 1973 ad oggi i telefoni urbani ed interurbani della sala stampa italiana di Roma, siti in Piazza San Silvestro 13, dove — come è noto — fanno capo tutti i quotidiani editi fuori Roma, sono « bloccati », nel senso che si può ricevere ma non trasmettere telefonate, né urbane, né interurbane.

Ciò ha causato e causa disagi gravissimi ai corrispondenti romani della maggiore stampa nazionale.

È opportuno conoscere i motivi per cui i responsabili dei servizi telefonici non abbiano ritenuto di provvedere tempestivamente

alla riparazione del guasto che ha causato tanti disservizi e nemmeno ad informare i giornalisti sulle decisioni prese. (4-04968)

**RISPOSTA.** — Il disservizio telefonico di che trattasi si è verificato a seguito di un guasto ad un cavo di 50 coppie posato in un cunicolo sede di pubblici servizi.

La riparazione del guasto ha richiesto un tempo particolarmente lungo, sia perché l'accesso al predetto cunicolo ha reso necessario l'intervento del personale del comune, sia perché il lavoro di riparazione ha presentato aspetti di particolare difficoltà.

Dopo l'intervento eseguito dalla società concessionaria per eliminare l'inconveniente tecnico, il servizio è stato ripristinato il giorno 5 aprile 1973 e prosegue tuttora con regolarità.

Si fa presente infine che si è provveduto a richiamare l'attenzione della concessionaria sul grave disagio che ai corrispondenti della stampa è derivato dall'interruzione dei servizi: e ciò al fine di porre in essere tutte le predisposizioni tecniche necessarie per evitare, nel limite del possibile, il ripetersi di ulteriori disservizi.

*Il Ministro: GIOTA.*

**BARDOTTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se le commissioni provinciali, costituite ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, possano, con propria deliberazione, derogare ai criteri stabiliti dalla legge stessa in merito alla successione delle operazioni di competenza dei provveditori agli studi.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere il punto di vista del ministro nei confronti di una commissione che, dichiarando la « pratica impossibilità di poter applicare le norme dell'ordinanza ministeriale 23 marzo 1972 con quelle contrastanti » (*sic!*) del decreto-legge 9 giugno 1972, n. 504, decide di avvalersi di una facoltà prevista dalla circolare ministeriale n. 145 del 21 aprile 1970 e procede ad effettuare i raggruppamenti « con precedenza assoluta su tutte le altre operazioni ». (4-03235)

**RISPOSTA.** — Con circolare del 21 aprile 1970, n. 145, s'è esplicitamente inteso responsabilizzare le commissioni provinciali di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969 per

la soluzione dei casi dubbi (per i quali era generalizzato l'uso del quesito al Ministero con conseguenti ritardi nella definizione delle situazioni) e non certo consentire deroghe alle disposizioni vigenti.

Ciò premesso, si precisa che così come puntualizzato dall'interrogante, effettivamente a norma dell'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale 23 marzo 1972 i raggruppamenti in una sola scuola delle ore d'insegnamento relativo a più istituti, potevano essere disposti solo dopo le operazioni di sistemazione, completamento d'orario e nuova sistemazione.

Non sarebbe quindi stato conforme alle disposizioni citate una modificazione dell'ordine di priorità di cui sopra eventuali iniziative in tal senso delle commissioni avrebbero potuto senz'altro essere censurate in sede di ricorso.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**BARTOLINI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in alcune zone del comune di Acquasparta (Terni) la ricezione dei programmi televisivi è particolarmente difettosa tanto che il secondo programma non si vede assolutamente, mentre la ricezione del primo è notevolmente e frequentemente disturbata.

Da parte dei competenti organi di Governo e della direzione centrale della RAI-TV sono state ripetutamente fornite assicurazioni in merito all'adozione di idonei provvedimenti per la eliminazione dei predetti inconvenienti, cosa che per altro non ha avuto alcun seguito.

L'interrogante chiede se e come il ministro intenda intervenire nei confronti della RAI-TV italiana affinché da parte della stessa siano poste in attuazione le opere necessarie per assicurare a tutti gli abitanti del comune di Acquasparta una efficiente e completa ricezione dei programmi televisivi. (4-04596)

**RISPOSTA.** — La concessione RAI, alla quale sono state chieste notizie sulle condizioni della ricezione televisiva nel territorio del comune di Acquasparta, ha precisato che soltanto in una parte, corrispondente al 30 per cento circa, dell'abitato di quella località la ricezione televisiva è effettivamente difettosa. Nella restante parte del comprensorio comunale la ricezione stessa è, invece, buona per entrambi i programmi.

Il problema dell'estensione dei segnali televisivi alla piccola zona di Acquasparta an-

cora non sodisfacentemente servita forma, da tempo, oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici della predetta concessionaria, i quali, per altro, tenuto conto che i piani di costruzione per l'anno in corso sono tuttora in fase di elaborazione non sono in grado al momento di formulare previsioni circa l'epoca in cui il problema stesso potrà essere risolto.

Si ritiene comunque di dover aggiungere che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti — dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 799 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 393 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti principalmente alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura che le esigenze di quella parte della popolazione di Acquasparta ove ancora non giungono i programmi della televisione, saranno tenute nel dovuto conto in sede di elaborazione degli accennati piani di costruzione per il completamento delle reti televisive.

*Il Ministro:* GIOIA.

**BENSI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

1) l'articolo 12, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, recita che hanno diritto alla pensione di reversibilità gli orfani maggiorenni e le orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico del dipendente civile o del pensionato, e nullatenenti;

2) il terzo comma dello stesso articolo dichiara che non possono considerarsi nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufrui-

scono di un reddito superiore alle lire 240 mila annue;

3) detto terzo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza del 12 luglio 1972, n. 133, limitatamente alla parte in cui si considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito superiore alle lire 240 mila annue, anziché quelli che risultassero non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare, ai sensi delle leggi in vigore;

4) tale dichiarazione di incostituzionalità ha creato una nuova categoria di aventi diritto alla pensione di reversibilità tra gli orfani maggiorenni, il cui reddito sia compreso tra il vecchio limite (lire 240 mila annue) e il nuovo limite (lire 960 mila annue);

5) alle istanze di tali nuovi aventi diritto non è stato dato alcun legittimo esito, trincerandosi, in genere, i competenti uffici provinciali del tesoro, dietro la non conoscenza o la non esatta comprensione della portata della sentenza della Corte costituzionale, o dietro la necessità di ricevere istruzioni direttive, circolare da parte della direzione generale competente — se da parte del Ministero del tesoro si intenda emanare una circolare esplicativa al fine di richiamare gli organi provinciali al sollecito espletamento delle pratiche di concessione delle pensioni di reversibilità con la osservanza del nuovo limite e della nuova definizione di nullatenenza.

Chiede altresì di sapere se s'intenda o meno intraprendere iniziative che pongano termine alla trepida attesa e al disagio dei nuovi aventi diritto. (4-04093)

**RISPOSTA.** — In merito, questo Ministero ha impartito le opportune istruzioni alle dipendenti direzioni provinciali del tesoro mediante l'unità circolare.

*Il Ministro:* MALAGODI.

**CIRCOLARE N. 1065**

« MINISTERO DEL TESORO

**PROTOCOLLO N. 71839**

**OGGETTO:** Sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 3-12 luglio 1972 — legge 15 febbraio 1958, n. 46.

« La Corte costituzionale con sentenza n. 133 del 3 luglio 1972, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 187 del 19 luglio

1972, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, limitatamente alla parte in cui vengono considerati nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore alle lire 240 mila annue anziché quelli che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare, analogamente a quanto previsto dalla legislazione pensionistica di guerra.

In dipendenza della cennata dichiarazione di incostituzionalità, che ha eliminato una diversità di condizione per il riconoscimento del diritto a pensione a soggetti per i quali, sia pure in differenti trattamenti pensionistici, ricorre l'identico fine assistenziale, la norma che fissa in lire 240 mila il limite di reddito massimo per la concessione della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni inabili non può più essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della sentenza.

Pertanto in attesa di una eventuale regolamentazione legislativa della materia che tenga conto del nuovo criterio di valutazione indicato nella citata decisione si dispone che, in sede di concessione dei trattamenti pensionistici ordinari di reversibilità in favore di orfani maggiorenni inabili per i quali il diritto sia sorto posteriormente al 19 luglio 1972, la condizione di nullatenenza sia accertata avendo riguardo all'assoggettabilità o meno dell'ammontare complessivo dei redditi degli interessati all'imposta complementare ai sensi delle norme in vigore.

Analogo criterio dovrà seguirsi per l'accertamento della condizione di nullatenenza dei genitori e dei collaterali per il riconoscimento del diritto a pensione nei loro confronti ai sensi del sesto e settimo comma del richiamato articolo 12 della legge n. 46 del 1958.

Per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, nulla deve intendersi innovato per quanto riguarda l'accertamento dell'altra condizione prevista dal terzo comma della norma di legge in esame e cioè che il reddito della famiglia inteso in senso tributario non debba superare il milione di lire all'anno.

*Il direttore generale ».*

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato del giusto, grave disappunto esisten-

te fra l'opinione pubblica di Battipaglia (Salerno) nei confronti della direzione della Selecavi che ha sospeso ben 30 operai che chiedevano il premio di produzione pari a quello che la medesima ditta corrisponde ai suoi dipendenti, aventi la stessa qualifica, della fabbrica Manuli di Brugheria. (4-04905)

RISPOSTA. — A seguito degli interventi dell'ufficio provinciale del lavoro e del prefetto di Salerno, la vertenza instaurata dalla maestranza della Selecavi di Battipaglia, si è conclusa positivamente con un accordo che prevede, con decorrenza dal primo aprile 1973, l'erogazione di un supplemento del premio di produzione così articolato:

1) lire 5 mila mensili lorde, in aggiunta al premio attualmente corrisposto;

2) ulteriori lire 5 mila mensili lorde a fronte di una produttività pari o superiore al 95 per cento;

3) ulteriori lire 2 mila mensili lorde a fronte di una produttività pari o superiore al 98 per cento. I valori di produttività sono determinati secondo criteri obiettivi concordati tra le parti.

Non risulta allo scrivente che vi sia stata alcuna sospensione dal lavoro di dipendenti dell'azienda.

*Il Sottosegretario di Stato: DE' COCCI.*

BINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come si giustifichi la spesa sostenuta per acquistare e invitare alle scuole medie i due seguenti volumi: F. Sisinni *Elementi di ordinamento scolastico e amministrativo contabile dello Stato con particolare riferimento ai servizi di presidenza e di segreteria*, Roma, Tip. Visigalli, Pasetti, 1965, 1.500 lire e G. Martinez y Cabrera *Elementi dell'ordinamento scolastico nell'ambito dell'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato* id., 1.200 lire.

Per sapere se risponda a verità che le due opere sono state pubblicate a cura o per conto del sindacato SNAPNI, il solo, a quanto risulta, che usa la propria pubblicazione mensile per elevare calorosi elogi alla politica del Presidente e del vicepresidente del Consiglio e dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

Per sapere se ritenga che opere edite nel 1965 siano superate dai mutamenti intervenuti nella legislazione scolastica (ad esempio la sostituzione dei coefficienti coi parametri, la

trasformazione dei supplenti annuali incaricati a tempo indeterminato) e possono essere considerate null'altro che inutili fondi di magazzino. (4-05089)

RISPOSTA. — I due volumi: F. Sisinni *Elementi di ordinamento scolastico ed amministrativo-contabile dello Stato con particolare riferimento ai servizi di Presidenza e di Segreteria* e G. Martiney y Cabrera *Elementi dell'ordinamento scolastico nell'ambito dell'ordinamento costituzionale e amministrativi dello stato* sono stati pubblicati dal sindacato SN-APNI.

L'ordinazione, di 2 mila copie per ciascuna pubblicazione, risale al 20 novembre 1971.

Il loro acquisto è stato determinato dalla necessità di inviare due opere di facile e rapida consultazione alle scuole di nuova istituzione e dei comuni più piccoli e maggiormente decentrati, non di rado affidati a presidi incaricati, spesso culturalmente e didatticamente validi ma non ancora dotati di sufficiente esperienza amministrativa.

Nonostante, infatti, « i mutamenti intervenuti nella legislazione scolastica » le due opere, sebbene edite nel 1965, continuano a rappresentare uno strumento assai valido di aggiornamento professionale per presidi e segretari, i quali, come è emerso negli ultimi concorsi, cui gli stessi hanno partecipato, mentre mostrano di essere sufficientemente aggiornati sulle innovazioni apportate alla legislazione scolastica, non sempre sono in grado di risolvere ipotesi di situazioni concrete nel rispetto della legislazione scolastica stessa; legislazione che in molti casi risale al 1924-25.

D'altra parte va considerato che tutte le opere di consultazione e perfino i codici presentano gli stessi inconvenienti in quanto, pur continuando a riportare disposizioni superate, costituiscono la base organica delle leggi e dei principi fondamentali del diritto, sempre in vigore.

*Il Ministro: SCALFARO.*

BODRATO E BORRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione denunciata da un convegno promosso dalla città di Ciriè (Torino) il 9 marzo 1973, sul problema dell'IPCA e della morte di alcune decine di lavoratori, determinata da neoplasia conseguente alle lavorazioni nocive svolte in questa fabbrica.

Per sapere, in particolare, quali iniziative si intendano promuovere per tenere conto

del fatto che il termine prescrizione di inoltrare delle domande all'INAIL per l'assegnazione di rendite conseguenti a malattia professionale, determina una inaccettabile sperequazione nei confronti di lavoratori per i quali si ha una insorgenza della neoplasia dopo il decennio dall'abbandono delle lavorazioni nocive.

Per sapere infine quale risposta il Ministero intenda dare alle precise proposte formulate dall'INAS al contributo provinciale dell'INAIL di Torino, proposte fatte proprie dalle organizzazioni sindacali e dall'amministrazione comunale di Ciriè e sotto questa forma inoltrate allo stesso Ministero del lavoro. (4-05047)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Torino è più volte intervenuto a carico della ditta IPCA di Ciriè in ordine alla situazione antinfortunistica ed igienico-sanitaria nell'ambito dello stabilimento.

Indagini sono state svolte anche sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, che ha in corso di istruttoria un procedimento penale per i numerosi casi di tumori vescicali verificatisi in questi ultimi anni.

Lo stesso ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'assessorato all'igiene e sanità della regione e con l'istituto di medicina del lavoro, è impegnato in una ulteriore approfondita indagine sulla persistenza di rischi professionali legati alle lavorazioni in atto nello stabilimento allo scopo di imporre all'azienda adeguati sistemi di prevenzione tecnica e medica.

Sono in corso contatti con l'INAIL e l'INAM per coordinare gli accertamenti medici periodici specialistici su ex lavoratori che sono stati in passato esposti al rischio.

Per quanto attiene, in particolare, agli interventi dell'INAIL, su 14 casi denunciati all'istituto di decesso di lavoratori dello stabilimento, ne sono stati indennizzati 11. Degli altri, due non sono stati indennizzati in quanto la denuncia è stata presentata oltre il termine massimo previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; per il terzo, già indennizzato all'assicurato, non è stata corrisposta una rendita ai superstiti in quanto la morte del lavoratore non è stata riconosciuta come evento conseguente a malattia professionale.

Recentemente, la sede INAIL di Torino, alla quale gli enti di patronato ed i sindacati avevano presentato a nome e per conto

degli interessati altre denunce di tecnopatie insorte a suo tempo tra i dipendenti dello stabilimento IPCA, è venuta nella determinazione di procedere ad un attento esame della domanda ordinandole in tre gruppi.

Un primo gruppo, che comprende le denunce a suo tempo erroneamente presentate all'INAM, viene assunto all'esame dell'INAIL, che rimette, quindi, nei termini le istanze degli interessati.

Un secondo gruppo riguarda le denunce proposte in passato al medico condotto di Ciriè, e quindi fuori termine, che l'INAIL esaminerà caso per caso.

Il terzo gruppo concerne, infine, tutte le segnalazioni relative a lavoratori che non hanno mai denunciato la malattia professionale, per le quali l'istituto si riserva ogni decisione in base alla documentazione che potrà essere acquisita.

*Il Sottosegretario di Stato:* DE' COCCI.

**BOFFARDI INES.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano vere le notizie apparse sulla stampa secondo le quali sarebbe allo studio un progetto di soppressione delle preture di Voltri, Sestri Ponente, Sampierdarena, Pontedecimo nella Grande Genova, per la successiva ricomposizione ed aggregazione di un unico organo unificato in Genova, secondo una ristrutturazione nazionale di tutte le circoscrizioni giudiziarie.

Vive preoccupazioni sono state esternate dalle amministrazioni comunali interessate, dalle numerose popolazioni residenti nel mandamento, nonché dal consiglio provinciale di Genova. Le conseguenze ed i disagi che provocherebbe un provvedimento in tal senso nei confronti delle comunità sono notevoli, in quanto condizionerebbe un elevato numero di cittadini a raggiungere Genova, col suo traffico, anche per semplici pratiche, le quali attualmente sono espletate con sollecitudine, minor tempo e meno dispendio economico dalle preture in atto, le cui giurisdizioni sono estese sopra un vastissimo territorio comprendente i comuni di Rossiglioni, Sant'Olcese, Ronco Scrivia, Cogoleto, Arenzano, per citarne alcuni.

L'interrogante, evidenziando la fondamentale e necessaria esigenza di decentramento dei pubblici poteri e considerando che l'accentramento delle popolazioni nei comuni limitrofi costieri e dell'entroterra è sempre in costante aumento, invita il ministro a ren-

dersi partecipe delle esigenze e gravità di queste situazioni ed a promuovere, se rispondente al vero, i necessari provvedimenti di rimedio. (4-05228)

**RISPOSTA.** — I capi della corte d'appello di Genova hanno avanzato proposta di accentramento nella pretura unificata di quella città di tutte le preture operanti nell'ambito amministrativo di Genova e, cioè, delle preture di Sampierdarena, Sestri Ponente, Pontedecimo e Voltri.

Questo Ministero non ha adottato alcuna iniziativa ma ha ritenuto opportuno sentire il parere al riguardo del Consiglio superiore della magistratura non ancora pervenuto. Dopo conosciuto tale parere, sarà approfondito lo studio del problema per le determinazioni del caso.

*Il Ministro:* GONELLA.

**BORRA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia a conoscenza delle precarie condizioni di attività della pretura di Pinerolo (Torino), dovute all'insufficienza di personale, che si riflette negativamente su tutto il mandamento interessato che comprende 39 comuni e oltre 120 mila abitanti.

Risulta che di fronte ad un lavoro che per le pratiche penali è passato dal 1966 dalle 1.500 alle 2.500, per le pratiche civili da 300 ad oltre 700, si ha un organico che di fatto è diminuito.

I magistrati erano 2 e sono stati ora ridotti ad uno, i cancellieri erano 3, e oggi se ne ha praticamente uno, perché un secondo è dimissionario e il terzo prossimo al pensionamento.

Per tutta questa attività fa poi servizio solo una dattilografa, spesso dislocata presso il tribunale.

L'interrogante desidera conoscere:

a) quali provvedimenti siano in corso per garantire il numero previsto di cancellieri e per garantire un servizio di dattilografia facente all'ingente lavoro da svolgere;

b) se ritenga di prendere in considerazione la proposta di sopprimere la sede di pretura di Perosa Argentina, proposta condivisa dal comune stesso, per unificare il personale con quello di Pinerolo e garantire così 2 pretori in tale sede, proposta già recepita dalla stessa corte d'appello di Torino.

L'interrogante fa presente che la razionalizzazione della situazione della pretura di Pinerolo, oltre a rendere più credibile l'azione della giustizia, permettendo di avere sentenze in un tempo ragionevolmente breve, si tradurrebbe anche in un beneficio economico per lo Stato, evitando mancati realizzazioni da cause che non si risolvono e vanno in prescrizione. (4-05208)

**RISPOSTA.** — La pretura di Pinerolo prevede un organico di due magistrati, tre cancellieri e due dattilografi. Tale organico si ravvisa sufficiente all'espletamento dei vari servizi, anche tenuto conto del fatto che, dai dati in possesso di questo Ministero risulta che esistono altre preture le quali, con un organico numericamente inferiore, riescono a far fronte ad un carico maggiore di lavoro. Allo stato, perciò, un eventuale aumento degli organici del personale di detta pretura non troverebbe obiettive giustificazioni.

Circa l'attuale situazione delle piante organiche, si fa presente che è vacante un posto di pretore per la cui copertura è stata fatta richiesta al Consiglio superiore della magistratura, competente a provvedere a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e si è in attesa della deliberazione del Consiglio. Nell'organico dei cancellieri è vacante il posto del dirigente, di recente trasferito al tribunale di Pinerolo. Al riguardo si fa presente che la situazione critica generale del ruolo dei funzionari non consente, allo stato, di provvedere alla copertura del posto. Nel frattempo questo Ministero ha impartito opportune disposizioni affinché i capi di corte, nell'ambito di ciascun distretto, provvedano di concerto ad adottare le opportune iniziative dirette ad assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi mediante applicazione di funzionari agli uffici maggiormente carenti di personale.

Circa il personale di dattilografia, è vacante un posto sui due previsti dall'organico e detta vacanza potrà essere coperta in occasione della imminente nomina e destinazione dei vincitori del concorso a 140 posti di coadiutore dattilografo giudiziario.

Per quanto riguarda infine la proposta avanzata nell'ultima parte della interrogazione, di sopprimere la pretura di Perosa Argentina con assegnazione del personale di risulta a quella di Pinerolo, si rileva che trattandosi della soppressione di un ufficio giudiziario, la opportunità o meno di tale prov-

vedimento potrebbe essere esaminata nel contesto di una revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie, nell'eventualità che tale revisione venga posto allo studio.

*Il Ministro:* GONELLA.

**BOVA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se il ministro ritenga di dover intervenire con la direzione generale dell'ENEL, per consentire che dell'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, civili, per servizio e del lavoro, possano beneficiare anche gli invalidi calabresi.

Fin'ora la direzione generale dell'ENEL, valendosi di un disposto della legge 2 aprile 1968, n. 482, che prevede per le aziende a carattere pubblico possibilità di compensazione nell'ambito nazionale per l'obbligatorietà dell'assunzione degli invalidi, ha disposto l'avviamento di aventi diritto in Calabria prelevandoli da altre regioni.

L'interrogante chiede che il suddetto ente sia invitato a fare minor uso della disposizione sopra indicata, autorizzando invece la direzione regionale dell'ENEL della Calabria a coprire direttamente i posti di cui alla percentuale di legge, scegliendoli fra gli aventi diritto residenti in Calabria. (4-03351)

**RISPOSTA.** — La Calabria, assieme alle Puglie, alla Basilicata e alla Campania costituiscono il compartimento ENEL di Napoli al quale spetta, fra gli altri compiti, anche quello di elaborare i programmi di assunzione del personale. Al riguardo è stata data ampia assicurazione da parte degli organi centrali dell'ENEL che detto compartimento, nell'attuazione dei programmi di assunzione di personale, ha sempre curato che i posti da riservare per legge agli appartenenti alle categorie aventi diritto all'assunzione obbligatoria fossero proporzionalmente ripartiti tra le diverse province dell'area compartimentale in rapporto alle carenze esistenti ed al numero delle unità valide da immettere in servizio in ciascuna di esse e, alla stregua di tale impostazione, ha proceduto all'assunzione di elementi residenti nella provincia interessata ed iscritti nelle relative liste di collocamento.

I criteri sopra esposti sono stati seguiti anche successivamente all'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 482 che riconosce all'ENEL, quale ente pubblico a carat-

tere nazionale, la facoltà di avvalersi della compensazione territoriale.

L'ente ha fatto rilevare che nel 1971, in occasione dell'incremento dell'organico del distretto della Calabria, sono stati immessi in servizio presso il distretto medesimo n. 17 appartenenti a categorie riservatarie, tutti residenti nella regione ed iscritti nelle relative liste di collocamento e che in occasione di prossime assunzioni di personale il compartimento di Napoli procederà, in rapporto alle aliquote di legge, alla nomina in Calabria di circa 30 unità appartenenti alle categorie sopradette.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.*

**CERRA E GUGLIELMINO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

1) il signor Trimarchi Salvatore da Fiumefreddo di Sicilia (Catania), al quale nel 1962 con scrittura privata registrata al n. 465 dell'ufficio del registro di Taormina fu concesso per anni sei il terreno demaniale sito nella contrada Pietrenere del territorio di Giardini (Messina), si è obbligato a vendere ai signor Grasso Vincenzo, Di Stefano Biagio e Brucato Lo Re Roberto con atto del 6 maggio 1969 il terreno suddetto non appena lo stesso, da lui chiesto di nuovo in concessione, gli sarebbe stato venduto dallo Stato in seguito a sdemanializzazione;

2) il Trimarchi ha confermato tale circostanza in sede d'interrogatorio formale dinanzi al giudice dottor Lombardo della seconda sezione civile del tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 1907 del ruolo generale civile del 1970 ed al n. 392 del ruolo della sezione.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se il ministro intenda accogliere la domanda della cooperativa Terra e lavoro da Fiumefreddo di Sicilia diretta ad ottenere anche la concessione della parte agrumetata del terreno sopra descritto, sia in considerazione del fatto che ormai è apparso evidente l'intento del Trimarchi, sia in considerazione del fatto che il Trimarchi, non essendo coltivatore diretto o lavoratore manuale della terra, non può, ai sensi dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, essere preferito alla cooperativa suddetta costituita dagli stessi contadini i quali con il loro lavoro hanno trasformato, migliorandolo, l'intero terreno demaniale. (4-02528)

**RISPOSTA.** — Il rinnovo della concessione stipulata a suo tempo con il signor Salvatore Trimarchi, scaduta il 10 febbraio 1968, riguarda soltanto una porzione del terreno costituente pertinenza del torrente Alcantara, nella contrada denominata « Pietrenere » del comune di Giardini.

La restante porzione è stata già data in concessione alla cooperativa Terra e Lavoro, con formale atto approvato in sede ministeriale e registrato alla Corte dei conti.

È invece tuttora in corso di perfezionamento l'atto di concessione riguardante il signor Trimarchi.

Osservasi pertanto che la richiesta della cooperativa di estendere la concessione all'intera contrada, escludendo il signor Trimarchi, non appare assecondabile neppure sotto il profilo dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dal momento che non può interrompersi un rapporto di utilizzazione consentito a titolo di proroga di una precedente concessione.

Per quanto concerne l'impegno di vendita del terreno non appena il concessionario ne divenga proprietario in seguito a sdemanializzazione, si soggiunge che esso riflette una questione di carattere prettamente privato alla quale l'amministrazione finanziaria intende mantenersi completamente estranea. Devesi nondimeno tener presente che l'ufficio del genio civile di Messina, interpellato in merito, si è già espresso sfavorevolmente alla sdemanializzazione e perciò all'alienazione eventuale del bene in questione.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**CERRA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) premesso che in sede di attuazione dell'inquadramento nelle nuove qualifiche previste per gli impiegati civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non tutte le amministrazioni dello Stato hanno rettamente interpretato il secondo comma dell'articolo 133 che prevede la conservazione dell'anzianità e dell'ordine di ruolo posseduti nella rispettiva qualifica di provenienza;

2) ritenuto che è stato dissipato il dubbio nell'interpretare il suddetto articolo dalla decisione n. 45, presa a sezioni riunite, in sede giurisdizionale, dalla Corte dei conti in data 19 aprile 1972, nella quale è detto che l'anzianità nella carriera direttiva speciale, ridotta di un anno, ed i tre aumenti perio-

dici di stipendio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non sono sostitutivi dell'anzianità di qualifica maturata dagli interessati al 30 giugno 1970, ma, ai fini del trattamento economico, si aggiungono a quest'ultima, che vive ed opera autonomamente;

3) considerato che, alla data odierna, da parte del Ministero delle finanze non è stata data risposta alcuna alle numerose istanze presentate in tempo utile dagli stessi interessati, né, d'altra parte, è stato provveduto all'attribuzione degli scatti di stipendio già maturati al 30 giugno 1970 del personale dipendente, trovandosi nelle condizioni per beneficiarne, con la corresponsione dei relativi arretrati — se sia a conoscenza di quanto asserito dai dipendenti del suo Ministero e quali disposizioni abbia impartito o stia per impartire alle varie direzioni generali circa l'esatta interpretazione da dare al suddetto articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla luce della decisione della Corte dei conti di che sopra detto, al fine di consentire al personale avente diritto l'attribuzione degli scatti di stipendio maturati al 30 giugno 1970, con la corresponsione dei relativi arretrati.  
(4-04130)

**RISPOSTA.** — L'Amministrazione delle finanze ha valutato positivamente l'indirizzo interpretativo dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 stabilito dalla Corte dei conti con la decisione ricordata nella interrogazione, ed è perciò orientata ad uniformarsi a quel principio, dandosi concreta attuazione nei diversi provvedimenti riguardanti il personale interessato.

In questo senso le varie direzioni generali hanno infatti già avviato il lavoro di rispettiva competenza, accentuandone anzi il ritmo a seguito della notizia recentemente raccolta presso fonti bene informate, secondo le quali la sezione di controllo della Corte dei conti si sarebbe espressa favorevolmente sulla possibilità di estendere il giudicato della decisione n. 45 del 1972 agli impiegati con qualifica equiparata a quella dei ricorrenti.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**CHIACCHIO.** — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere come e perché nei ruoli comunali napoletani della imposta di famiglia, appena resi noti, non figurino

le grosse personalità della finanza, dell'economia e della politica, né i personaggi più in vista delle professioni libere e soprattutto non siano presenti quegli amministratori cittadini che per censo antico e arricchimento recente dovrebbero occupare i primi posti della graduatoria.

Nella occasione vale la pena di sottolineare come un comune fortemente in *deficit*, come quello di Napoli, non possa permettersi il lusso di consentire evasioni di nessun genere, e anche, d'altra parte gli uomini investiti di cariche pubbliche avrebbero il dovere d'essere costante esempio ai cittadini tutti.

(4-03593)

**RISPOSTA.** — L'opinione espressa dall'interrogante, secondo cui, il comune di Napoli non presterebbe adeguata attenzione al fenomeno delle evasioni fiscali, in special modo nei confronti di coloro che sono dotati di notevole capacità contributiva, appare di assai dubbia credibilità ed in ogni caso estremamente vaga ed incerta.

Ciò, per altro, non vuole affatto significare che il denunciato fenomeno non sia purtroppo esistente a Napoli, come del resto in tutti i comuni, specie i maggiori, costretti spesso a dover contrastare l'evasione agli obblighi tributari con mezzi di accertamento del tutto inadeguati.

In questo quadro va comunque dato atto al comune di Napoli di aver condotto negli ultimi anni, nonostante le obiettive difficoltà, un'azione capillare di reperimento degli evasori, in specie nelle zone caratterizzate da un insediamento abitativo più qualificato, conseguendo apprezzabili risultati.

L'esito di tali indagini è evidenziato dal rilevante numero di dichiarazioni che hanno consentito, in moltissimi casi, il recupero del carico tributario non ancora prescritto, con un notevole incremento delle entrate tributarie del comune.

Lungi, quindi, dal favorire le evasioni, sembra viceversa, di poter ritenere che l'azione comunale miri alla progressiva e radicale eliminazione del fenomeno.

*Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.*

**CIAMPAGLIA.** — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza della situazione non più sostenibile dei dipendenti delle abolite imposte di consumo che hanno chiesto il collocamento in quiescenza ai sensi dell'ar-

articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, in ordine alla preoccupante lungaggine burocratica con cui gli enti interessati procedono alla liquidazione della pensione e della indennità di cessato servizio;

2) se ritengano di dare disposizioni perché vengano immediatamente liquidate le pensioni e le indennità previste dal trattamento di quiescenza allo scopo di evitare che interi nuclei familiari si trovino in gravissimo disagio economico per la mancata corresponsione della indennità di buonuscita e della pensione. (4-04572)

**RISPOSTA.** — L'Istituto nazionale della previdenza sociale — tenuto conto che le strutture amministrative del Fondo di previdenza dazieri ed i mezzi a disposizione non consentivano di fronteggiare con la dovuta sollecitudine gli adempimenti connessi all'accertamento dei requisiti richiesti per l'esodo volontario ed alla successiva liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 — ha dato corso, in relazione anche al notevole numero di domande (circa 4.500), alla procedura automatizzata di liquidazione e di gestione delle prestazioni di pensione a carico del Fondo ed ha posto in essere le possibili iniziative perché le relative erogazioni avvengano nei tempi più brevi.

Si fa presente che sono stati finora liquidati 2.500 trattamenti di pensione di cui 1.700 posti in pagamento per il tramite delle sedi periferiche dell'Istituto. Entro il mese di giugno è prevista la conclusione dell'istruttoria della totalità delle domande pervenute e di conseguenza l'INPS sarà in grado di procedere rapidamente alla corresponsione delle pensioni a tutti gli ex dipendenti delle imposte di consumo.

Per quanto attiene alla liquidazione delle indennità di fine lavoro, si informa che il consiglio di amministrazione dell'INPS, constatata la situazione deficitaria del Fondo di integrazione gestito dall'INA, ha deliberato di porre a disposizione della gestione stessa le somme occorrenti all'erogazione delle relative prestazioni. In esecuzione di tale delibera sono stati finora disposti stanziamenti in favore dell'INA per un importo complessivo di 26 miliardi.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:*  
DEL NERO.

**COLUCCI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione che esiste nella scuola elementare di Concorezzo (Milano), dove purtroppo la titolare del circolo didattico, signora Liliana Fedi Dall'Asen, ha ottenuto dal Ministero il distacco fino al 30 settembre 1974 presso l'Unione italiana di assistenza all'infanzia in Roma, lasciando scoperto l'incarico di direttrice del circolo scolastico alla quale sopperisce saltuariamente il direttore in servizio presso il centro di Vimercate. (4-05153)

**RISPOSTA.** — A causa delle numerose vacanze nelle direzioni didattiche, non solo la provincia di Milano, ma molte altre province sono venute a trovarsi in una situazione di disagio, che potrà essere sanata solo con la nomina dei vincitori dell'ultimo concorso in via di completamento.

Si precisa comunque che la direttrice Liliana Fedi dall'Asen è stata distaccata presso l'Unione italiana di assistenza all'infanzia di Roma ai sensi della legge 6 novembre 1972, n. 660, che prevede detti distacchi.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**D'AURIA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se risulti loro la gravissima situazione esistente alla cartotecnica Mauro Benedetti, sita sulla Taverna del Bravo-Frattamaggiore, nel napoletano, dove recentemente sono stati licenziati due delegati aziendali dell'UIL a seguito di una meschina e premeditata provocazione ideata, ovviamente, dallo stesso titolare della azienda e di cui sono stati testimoni non solo degli operai ma anche un ispettore dell'ENPI e ciò a seguito della semplice, sia pure reiterata, richiesta di un incontro per discutere una serie di questioni inerenti l'applicazione ed il rispetto del contratto di lavoro; per sapere, in particolare, se ritengano di dover accertare se risponda al vero il fatto che:

1) il titolare dell'azienda ha riunito i lavoratori per dire loro che nella sua azienda non si deve parlare di contratto;

2) gli operai sono pagati con la busta paga che non comprende lo straordinario (pagato a parte) e senza la contingenza, l'indennità turno, l'indennità mensa, ecc.;

3) si è costretti a lavorare senza idonei servizi igienici e senza acqua potabile, senza spogliatoi ed in reparti che non dispongono di impianti di areazione per cui molto spesso

si verificano casi di lavoratori colpiti da strane febbri e per un caso si è parlato addirittura di malaria;

4) assunzioni e licenziamenti avvengono per semplici ed istantanee decisioni del titolare dell'azienda che usa disporre del godimento delle ferie se e quanto vuole, anche nei confronti di singoli lavoratori, anticipando addirittura quelle che sono ancora da maturare.

Per sapere, infine, se e come, alla luce di quanto sarà accertato, s'intende intervenire per riportare il Benedetti sul piano della convivenza civile e del rispetto delle norme di leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro. (4-03365)

**RISPOSTA.** — In ordine alla situazione segnalata, l'ispettorato del lavoro di Napoli ha svolto accurati accertamenti presso la società per azioni Mauro Benedetti, con stabilimento nel comune di Arzano per la fabbricazione di cartone ondulato e di imballaggi di cartone.

A seguito di una rissa tra due delegati aziendali e un lavoratore cui erano state rivolte frasi ritenute offensive, il responsabile dell'azienda notificava ai tre dipendenti la sospensione dal lavoro con l'invito a far pervenire, nel termine di 5 giorni previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le loro deduzioni.

Gli interessati, contemporaneamente alla denuncia inoltrata al pretore di Casoria per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro — denuncia che non aveva seguito non sussistendo a quel momento un provvedimento di licenziamento —, instauravano una vertenza presso l'ufficio del lavoro dove, in data 12 dicembre 1972, veniva raggiunto tra le parti un accordo con il quale i lavoratori proponenti accettavano il licenziamento e la liquidazione delle competenze.

La dinamica dell'accennato episodio è stata confermata integralmente dal delegato di azienda presente nello stabilimento, che è stato interpellato anche sull'osservanza, da parte della società, del contratto collettivo di lavoro e degli obblighi previsti dalla vigente legislazione sociale.

Dagli elementi raccolti nel corso della indagine, è emerso che la ditta Benedetti non aveva applicato correttamente talune norme del contratto di lavoro, in particolare quelle relative alla corresponsione della indennità di turno, all'inquadramento di 11 operai e 2 impiegati nella categoria corrispondente

alle mansioni effettivamente svolte, al trattamento integrativo per i casi di assenza dal lavoro per malattia od infortunio sul lavoro, alla retribuzione minima prevista nei confronti di due impiegati e di un lavoratore con qualifica intermedia, al calcolo della gratifica natalizia.

In conseguenza, l'organo ispettivo ha affidato il responsabile dell'azienda ad ottemperare agli obblighi contrattuali e ha provveduto a segnalare le inadempienze all'Istituto mobiliare italiano, che aveva a suo tempo concesso un finanziamento a tasso agevolato per la costruzione dello stabilimento, nonché alla Cassa per il mezzogiorno e al Ministero dell'industria.

Il responsabile dell'azienda è stato inoltre denunciato all'autorità giudiziaria per la irregolare assunzione di un lavoratore, per l'omessa registrazione, sui libri di paga e sui prospetti, delle competenze salariali corrisposte a titolo di lavoro straordinario a 17 dipendenti. La ditta è stata anche diffidata ad assicurare, in attesa delle necessarie autorizzazioni per l'allacciamento della rete interna, già costruita, alla rete idrica esterna, la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile osservando le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Per quanto concerne infine le ferie annuali è risultato che parte di esse viene concessa nel mese di agosto e il resto secondo le personali necessità dei singoli lavoratori, indipendentemente quindi dalle esigenze produttive.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:*  
DE' COCCI.

**D'AURIA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga utile disporre accertamenti per sapere se è vero che nell'azienda Ravasco e figli, sita in Arzano (Napoli) produttrice aste per cornici in legno vi sono pochissimi operai e moltissimi apprendisti che, in effetti, fanno lo stesso lavoro degli operai e che fra questi molti sono coloro che non raggiungono neanche un'età da lavoro per cui si verifica un tipo di sfruttamento del lavoro minorile, particolarmente bestiale, trattandosi, nel caso, di lavorazioni con elementi estremamente nocivi alla salute. (4-03369)

**RISPOSTA.** — Da una accurata inchiesta svolta dall'ispettorato del lavoro di Napoli è

emerso che la ditta Ravasco & Figli, con stabilimento in Arzano, occupa 27 dipendenti di cui due soltanto rivestono la qualifica di apprendista.

È stata invece riscontrata la irregolare assunzione al lavoro di 8 minori degli anni 15 in ordine alla quale l'organo ispettivo ha proceduto contravvenzionalmente diffidando altresì l'azienda a non avvalersi ulteriormente dell'opera dei minori stessi.

Per quanto attiene all'osservanza delle norme previdenziali e di tutela del lavoro, l'ispettorato ha adottato gli opportuni provvedimenti per infedeli registrazioni sui libri di paga e matricola, per effettuazione di lavoro straordinario non meramente occasionale, per omessa esposizione della tabella indicante l'orario di lavoro, per l'assunzione di 9 lavoratori senza il nulla osta dell'ufficio di collocamento e senza il libretto di lavoro, per mancata consegna ai dipendenti del prospetto di paga e dell'estratto conto annuale, per omesso versamento di contributi assicurativi e per mancata adozione di idonee misure igienico-ambientali e sanitarie.

Delle inadempienze di natura contrattuale e contributiva è stata data comunicazione, per i possibili provvedimenti di competenza, all'ISVEIMER, che aveva a suo tempo accordato all'azienda particolari agevolazioni creditizie.

*Il Sottosegretario di Stato: DE' COCCI.*

**DEGAN.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative siano state prese affinché al personale delle cessate imposte di consumo, che, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, ha chiesto l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a far tempo dal 1° gennaio 1973, siano corrisposte le anticipazioni previste dall'articolo 23, commi primo e secondo, del citato decreto, a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale delle imposte di consumo.

Si fa presente che il personale di cui sopra, dal 1° gennaio 1973, non percepisce alcun emolumento avendo cessato il rapporto di lavoro.

Detto personale, per poter far fronte alle quotidiane esigenze vitali, è in attesa che la direzione generale dell'INPS dia immediatamente corso agli adempimenti previsti dal citato articolo 23. (4-04184)

**RISPOSTA.** — L'Istituto nazionale della previdenza sociale — tenuto conto che le strutture

amministrative del fondo di previdenza dazieri ed i mezzi a disposizione non consentivano di fronteggiare con la dovuta sollecitudine gli adempimenti connessi all'accertamento dei requisiti per l'esodo volontario ed alla successiva liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 — ha dato corso, in relazione anche al notevole numero di domande (circa 4.500), alla procedura automatizzata di liquidazione e di gestione delle prestazioni di pensione a carico del fondo ed ha posto in essere le possibili iniziative perché le relative erogazioni avvengano nei tempi più brevi.

Si fa presente che sono state finora liquidate 2.500 trattamenti di pensione, di cui 1.700 posti in pagamento per il tramite delle sedi periferiche dell'istituto. Entro il mese di giugno è prevista la conclusione dell'istruttoria della totalità delle domande pervenute e di conseguenza l'INPS sarà in grado di procedere rapidamente alla corresponsione delle pensioni a tutti gli ex dipendenti delle imposte di consumo.

Per quanto attiene alla liquidazione delle indennità di fine lavoro, si informa che il consiglio di amministrazione dell'INPS, constatata la situazione deficitaria del fondo di integrazione gestito dall'INA, ha deliberato di porre a disposizione della gestione stessa le somme occorrenti all'erogazione delle relative prestazioni. In esecuzione di tale delibera, sono stati finora disposti stanziamenti in favore dell'INA per l'importo complessivo di 26 miliardi.

*Il Sottosegretario di Stato: DEL NERO.*

**DE MICHELI VITTURI E DE VIDOVICH.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga che si debbano prendere in favore della categoria dei produttori del terzo gruppo che operano alle dipendenze degli agenti generali degli istituti di assicurazione che sono iscritti alla Cassa malattie per il solo periodo di attività di servizio ed alla fine del medesimo godono unicamente dell'ormai troppo modesto assegno del « Fondo di solidarietà produttori anziani » e quindi restano privi di pensione e di assistenza sanitaria.

Per conoscere se si ritenga doverosa una organica regolamentazione in loro favore.

(4-02844)

**RISPOSTA.** — I produttori del terzo gruppo sono in pratica coloro che procurano contratti

di assicurazione a favore dell'impresa mandante e che tale attività svolgono, di norma, con carattere di sussidiarietà rispetto ad altra attività prevalente e che quindi si occupano di produzione assicurativa solo in via accessoria e per periodi limitati.

La controprestazione loro spettante consiste in un compenso provvigionale espresso in percentuale, senza alcun minimo garantito. Tale compenso, in altri termini, è corrisposto solo ed in quanto producono affari ed è compensativo, di regola, anche delle spese incontrate per il procacciamento degli affari stessi. In ogni caso il rimborso spese è escluso ove d'importo non proporzionato al volume degli affari procacciati.

Stando così le cose i produttori del terzo gruppo non possono essere considerati appartenenti ad una delle categorie degli ausiliari del commercio elencate dalle leggi 27 novembre 1960, n. 1397 e 25 novembre 1971, n. 1088, sull'assicurazione malattie per i lavoratori autonomi esercenti attività commerciale, né, tanto meno, essendo ritenuti lavoratori subordinati. Proprio per tali motivi restano esclusi dal campo di applicazione delle leggi sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori dipendenti ed autonomi.

Uguualmente, non si ritiene che sussistano almeno per ora reali ed effettive ragioni per l'istituzione di una autonoma previdenza in favore della categoria di che trattasi attesa appunto la precarietà e saltuarietà dell'attività svolta dagli interessati.

*Il Sottosegretario di Stato: DEL NERO.*

DE VIDOVICH. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e come verranno comminate nell'anno 1973 le sanzioni previste dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA a carico dei contribuenti che avessero ommesso di tenere le scritture contabili obbligatorie a norma dell'articolo 2214 del codice civile e cioè il libro giornaliero e quello degli inventari.

L'interrogante rileva a tal proposito che il decreto del Presidente della Repubblica citato non impone tale onere tra gli obblighi dei contribuenti all'IVA mentre solo in sede di sanzione colpisce con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1.000.000 coloro che a quell'onere si sottraggono e legittima inoltre l'ammissione finanziaria ad accertare nei loro confronti l'imposta sul valore aggiunto induttivamente ai sensi del successivo articolo 55.

Sottolinea che tali pesanti conseguenze ricadranno soprattutto sui contribuiti minori che, già gravati dalla tenuta dei registri IVA, non potranno far fronte anche alle nuove incombenze che sostanzialmente un ulteriore aumento delle spese generali d'impresa con conseguente incremento del livello generale dei prezzi. (4-03908)

RISPOSTA. — L'articolo 45 del decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto punisce, senza dubbio, con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire un milione, il rifiuto, in varia forma espresso, di esibire i libri contabili, i documenti e le scritture dichiarati obbligatori per legge, compresi, quindi, anche quelli la cui obbligatorietà è correlata a fini non specificamente fiscali.

Si ritiene tuttavia che la corretta interpretazione della cennata disposizione non possa spingersi fino alle conseguenze ipotizzate dall'interrogante con il considerare esteso a tutti i contribuenti l'obbligo della tenuta dei libri indicati dall'articolo 2214 del codice civile.

E, infatti, convinzione dell'Amministrazione che la richiamata norma dell'articolo 45 non abbia alcun carattere modificativo, agli effetti fiscali, della sfera soggettiva individuata dall'articolo 2214 citato, e che pertanto ai piccoli imprenditori non possa essere imposta anche la tenuta del libro giornale e di quello degli inventari.

La sanzione, in altri termini, di cui al primo comma dell'articolo 45, non introduce indirettamente l'obbligo della tenuta di altri registri diversi da quelli IVA, ma si limita unicamente a punire la dichiarazione esplicita od implicita intesa ad ostacolare l'indagine contabile-fiscale.

Alle stesse conclusioni consente di pervenire l'esame dell'articolo 55 del decreto istitutivo dell'INA, sembrando evidente che il richiamo fatto dal legislatore fiscale alle « altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'articolo 2214 del codice civile » contenga un chiaro, sia pure implicito riferimento, alla obbligatorietà ai fini civili delle anzidette scritture.

E poiché, secondo quanto più innanzi ricordato, il terzo comma del suddetto articolo 2214 esonera le piccole imprese dalla tenuta sia del libro giornale che del libro degli inventari, deve concludersi che nei confronti della cennata categoria non è applicabile la disposizione dell'articolo 55 in esame, ferma restando la possibilità di procedersi all'accer-

tamento induttivo in tutte le altre ipotesi di omissioni ed inadempienze previste dal medesimo articolo.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

DI NARDO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione:* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali i pensionati del Ministero della pubblica istruzione, docenti di ogni ordine e grado, direttori, ispettori e presidi, non hanno ancora ricevuto il conguaglio della pensione dal 1° settembre 1971.

Si fa presente che tutti gli altri pensionati dello Stato appartenenti ad altri dicasteri hanno ricevuto gli arretrati e l'aggiornamento della pensione fin dal novembre dello scorso anno, mentre invece ciò non è ancora avvenuto per i pensionati del Ministero della pubblica istruzione. (4-05399)

RISPOSTA. — A seguito di accertamenti effettuati, sono allo studio provvedimenti di ristrutturazione e di estensione dei servizi meccanografici atti a risolvere le presenti difficoltà operative che emergono, tra l'altro, da un notevole cumulo di adempimenti introdotti da leggi recenti.

Si aggiunge che d'intesa con i sindacati autonomi della scuola sono state costituite apposite commissioni con il compito di accertare le esigenze strutturali e proporre i più opportuni provvedimenti, anche in ordine legislativo per superare lo stato di crisi del settore delle pensioni. Lo stato dei relativi lavori è in fase avanzata tant'è che nei prossimi giorni le proposte verranno formulate in apposita relazione.

Le esigenze strutturali dell'ispettorato pensioni saranno attentamente considerate all'atto dell'immissione in ruolo, a seguito di concorsi, di nuovo personale amministrativo in corrispondenza degli incrementi di organici resi disponibili al 1° settembre 1973, per le carriere di concetto ed esecutiva, dalla legge 1° novembre 1972, n. 625.

Si confida quindi che sia pure con la gradualità resa necessaria dalla mole di lavoro, possa quanto prima pervenirsi ad una normalizzazione della situazione ed a liquidare regolarmente in tempi brevi le pensioni al personale interessato.

*Al Ministro della pubblica istruzione: SCALFARO.*

FLAMIGNI E BOLDRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali siano le

funzioni che vengono svolte dalla sezione speciale Patto Atlantico: affari NATO, funzionante presso la divisione affari riservati della direzione generale della pubblica sicurezza. (4-00141)

RISPOSTA. — L'ufficio della divisione affari riservati della direzione generale della pubblica sicurezza, cui si fa riferimento nell'interrogazione, al pari di analoghi costituiti presso altri ministeri ed enti civili e militari, cura l'osservanza, nell'ambito dell'amministrazione dell'interno, delle norme in materia di tutela del segreto per la sicurezza dello Stato.

Tali norme, per quanto attiene ai servizi di competenza, hanno lo scopo di assicurare una completa e continua tutela delle notizie e dei documenti, concernenti la difesa nazionale, che in conformità delle leggi vigenti, debbono rimanere segreti, o non possono essere divulgati.

*Il Sottosegretario di Stato: SARTI.*

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'entità del premio corrisposto, secondo la qualifica ed il grado ai funzionari del Ministero dell'interno e ai funzionari, ufficiali, sottufficiali e agenti di pubblica sicurezza per i servizi straordinari prestati in occasione delle ultime elezioni.

Per sapere se sia stata esaminata la possibilità di corrispondere a tutti gli agenti di pubblica sicurezza un premio della stessa misura indipendentemente dal grado e qualifica al fine di eliminare le forti sperequazioni tra la modesta cifra data alle guardie di pubblica sicurezza, sottoposte ai maggiori disagi, e i premi corrisposti ai funzionari e agli ufficiali dei gradi più elevati. (4-00317)

RISPOSTA. — In occasione delle ultime elezioni politiche è stato corrisposto un premio, a carattere generale, per il servizio prestato in eccedenza al lavoro straordinario, nelle misure di cui all'unita tabella A al personale dell'amministrazione civile dell'interno e nelle misure di cui alle accluse tabelle B e C al personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri.

Le misure del premio — come del resto quelle di tutto il trattamento economico del personale dello Stato — sono state determinate in relazione alla qualifica dei singoli dipendenti.

*Il Sottosegretario di Stato: SARTI.*

## TABELLA A

## MISURE PREMI A CARATTERE GENERALE

*Elezioni politiche 1972.*

QUALIFICA	Parametro	Premio netto
Viceprefetti — Capi servizi e Capi segreteria . . . . .	530	45.000
Capi divisione e Capi ufficio . . . . .	530-426-387	40.000
Funzionari — non Capi divisione . . . . .	370-426	36.000
Capi sezione . . . . .	307	32.000
Funzionari . . . . .	307-297	30.000
Funzionari . . . . .	257-255	27.000
Funzionari e impiegati . . . . .	218-245	25.000
Funzionari, personale non di ruolo e impiegati . . . . .	190-178-183	22.000
Funzionari, personale non di ruolo e impiegati . . . . .	160-163	20.000
Impiegati . . . . .	133-120	18.000
Ausiliari . . . . .	165-143	18.000
Ausiliari . . . . .	133	16.000
Ausiliari . . . . .	115-100	14.000
Capo operaio . . . . .	230-190	18.000
Operaio qualificato di 2° categoria . . . . .	173	16.000
Operaio comune di 3° categoria . . . . .	153	14.000

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1973

TABELLA B

PREMIO A FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA, ALLA POLIZIA FEMMINILE  
E AL PERSONALE OPERAIO IN SERVIZIO PRESSO LE QUESTURE, I COMANDI  
E GLI ALTRI UFFICI DI PUBBLICA SICUREZZA

Elezioni politiche 1972.

QUALIFICA	Parametro	Premio netto
<i>1) Funzionari di pubblica sicurezza:</i>		
Ispettore generale capo . . . . .	742	40.000
Questore . . . . .	530	35.000
Vicequestore . . . . .	426-387	30.000
Commissario capo . . . . .	307	27.000
Commissario . . . . .	257	23.000
Commissario in prova . . . . .	190	20.000
<i>2) Polizia femminile:</i>		
Ispettrice capo . . . . .	426-387	30.000
Ispettrice di 1° classe . . . . .	307	27.000
Ispettrice . . . . .	257	23.000
Ispettrice in prova . . . . .	190	20.000
Assistente principale . . . . .	297-255	23.000
Assistente . . . . .	218-178-160	20.000
<i>3) Personale operaio:</i>		
Operaio qualificato . . . . .	160-173	10.000
Operaio comune . . . . .	133-153	10.000
Operaio comune di 1° e 2° classe . . . . .	100-128	10.000

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1973

TABELLA C

**PREMIO AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
E DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA**

*Elezioni politiche 1972.*

GRADO	Parametro	Premio netto
<i>1) Ufficiali:</i>		
Generale di divisione dei carabinieri – Tenente generale di pubblica sicurezza . . . . .	742	36.000
Generale di brigata dei carabinieri – Maggiore generale di pubblica sicurezza . . . . .	615	32.000
Colonnello dei carabinieri e di pubblica sicurezza . . . . .	500	30.000
Tenente colonnello dei carabinieri e di pubblica sicurezza . . . . .	420	27.000
Maggiore e 1° Capitano dei carabinieri e di pubblica sicurezza . . . . .	345	23.000
Capitano dei carabinieri e di pubblica sicurezza . . . . .	285	20.000
Tenente dei carabinieri e di pubblica sicurezza . . . . .	250	19.000
Sottotenente in servizio permanente, di complemento, ecc. . . . .	175-165-160	18.000
<i>2) Sottufficiali:</i>		
Aiutante di battaglia, Maresciallo maggiore dei carabinieri, Maresciallo di 1° classe « scelto » e Maresciallo di 1° classe di pubblica sicurezza . . . . .	245-218	15.000
Maresciallo capo e ordinario dei carabinieri, Maresciallo di 2° e 3° classe di pubblica sicurezza . . . . .	195-168	13.000
Brigadiere dei carabinieri e di pubblica sicurezza . . . . .	153	11.000
Vicebrigadiere dei carabinieri e di pubblica sicurezza . . . . .	133	11.000
<i>3) Graduati e militari di truppa:</i>		
Appuntati . . . . .	150	10.000
Carabinieri in servizio continuativo e Guardie scelte di pubblica sicurezza . . . . .	138	10.000
Carabinieri e Guardie in ferma, Allievi carabinieri e di pubblica sicurezza, ecc. . . . .	124-115-100	10.000

FLAMIGNI E D'ALESSIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie dettagliate in merito a quanto pubblicato dalla rivista di informazione delle forze di polizia *Ordine pubblico* secondo cui: « per iniziativa di numerosi gruppi di funzionari di pubblica sicurezza delle varie questure è avvenuto in alcune città una serie di incontri che hanno portato alla costituzione di un Comitato di azione per il rinnovamento della polizia ».

Per sapere se sia a conoscenza dell'attività che il suddetto comitato intende svolgere e quali proposte avanza per attuare il rinnovamento della polizia.

Per sapere se dall'episodio della costituzione del nuovo comitato ritenga di trarre indicazioni dalla inderogabile necessità di consentire la libertà di organizzazione sindacale per tutto il personale civile e militare della pubblica sicurezza. (4-00716)

RISPOSTA. — Com'è noto la legge 24 aprile 1945, n. 205 vieta al personale civile di pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad organizzazioni sindacali e ciò al fine di assicurare l'assoluta imparzialità secondo i principi che scaturiscono dagli articoli 97 e 98 della Costituzione.

Per quanto riguarda il personale militare di pubblica sicurezza l'inammissibilità della costituzione di organizzazioni di categoria, oltre che dalle norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, discende anche dal fatto che il corpo delle guardie di pubblica sicurezza fa parte delle forze armate dello Stato, per le quali vige il generale divieto di appartenenza ad associazioni i cui fini e le cui attività non siano compatibili con gli obblighi del giuramento prestato, o possono costituire ostacolo all'osservanza della disciplina.

*Il Sottosegretario di Stato: SARTI.*

FLAMIGNI E LAVAGNOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere dopo la clamorosa dichiarazione, firmata e registrata dalla signora Golonnina Giulia Longo, di essere stata costretta dal dottor A. Arcuri, oggi vicequestore di Napoli e dirigente del centro criminale sud e da altri questurini a fornire una falsa testimonianza e a sostenere una falsa accusa di omicidio contro Ugo Lazzeri dopo l'uccisione dell'agente di pubblica sicurezza Giorgio Lanzi, avvenuta a Livorno il 14 luglio 1948.

Nella sua dichiarazione, pubblica sul settimanale *Giorno* del 6 giugno 1972, la signora Longo afferma di essere stata costretta a riconfermare l'accusa davanti al giudice istruttore dietro la minaccia degli stessi funzionari della questura di impedirle di ritornare al suo paese, in Argentina. Il Lazzeri fu condannato ed ha scontato 6 anni di carcere proprio sulla base di quella falsa testimonianza. (4-01240)

RISPOSTA. — In conformità delle risultanze processuali e degli elementi forniti dalla procura della Repubblica di Firenze per tramite del Ministero di grazia e giustizia, si fa presente che, Ugo Lazzeri fu condannato dalla corte di assise di Firenze, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, con sentenza 11 dicembre 1950, ad anni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione, lire 2 mila di multa e mesi due e giorni venti di arresto, con condono di tre anni della pena della reclusione e della multa per avere, in concorso con altre due persone, causato la morte della guardia di pubblica sicurezza Lanzi Giorgio.

Il 3 novembre 1972, il Lazzeri, sulla base di una dichiarazione rilasciata dalla signora Golonnina Giulia Longo, ha denunciato per calunnia il vicequestore dottor Aldo Arcuri che all'epoca del fatto era vicecommissario di pubblica sicurezza presso la questura di Livorno. Secondo il Lazzeri, infatti, il dottor Arcuri avrebbe costretto, mediante minacce, la menzionata signora Longo, unica testi di accusa, a deporre dinanzi al magistrato, contrariamente al vero, di essere stata presente all'assassinio dell'agente e di aver visto sul luogo del delitto il Lazzeri stesso.

Il vicequestore dottor Arcuri a sua volta ha formalmente denunciato il Lazzeri per calunnia a suo danno.

Risulta, in particolare dagli elementi forniti dalla procura generale della Repubblica e comunicati dal Ministero di grazia e giustizia, che la menzionata signora Golonnina Giulia Longo fu teste di notevole rilievo per l'affermazione della colpevolezza dei Lazzeri e che la medesima fu sentita in un primo momento in sede di accertamenti da polizia giudiziaria dall'allora questore vicecommissario dottor Arcuri e da due marescialli di pubblica sicurezza e venne ulteriormente sentita in sede di formale istruttoria, quale teste, a futura memoria (a norma dell'articolo 357, secondo comma del codice di procedura penale) essendo in procinto di partire per l'Argentina, suo paese di origine e provenienza.

Sia dinanzi all'ufficiale di polizia giudiziaria, sia dinanzi al magistrato istruttore, la

Longo, messa anche a confronto con il Lazzeri, ebbe a ripetere le sue accuse contro il medesimo.

Allo stato degli atti, sia a carico del dottor Arcuri che a carico del Lazzeri sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria per il reato di calunnia, per il quale entrambi si sono querelati.

L'istruttoria prosegue con rito formale e, pertanto, non compete a questo Ministero di fornire ulteriori elementi in merito.

*Il Sottosegretario di Stato: SARTI.*

FLAMIGNI, DONELLI E MENICHINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) quanti siano i dipendenti di ruolo dell'amministrazione della pubblica sicurezza, che hanno percepito i compensi per il lavoro straordinario di cui al capitolo 1303 del bilancio del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni 1971 (previsione di spesa 749.580.500 lire) e 1972 (previsione di spesa 1.461.976.000 lire);

2) qual è stata la misura dei compensi corrisposti secondo le qualifiche. (4-03007)

RISPOSTA. — Le retribuzioni del lavoro straordinario in base alle vigenti disposizioni sono commisurate a 37 ore mensili per il personale avente parametro 165 e inferiore (commessi) e da 18 a 30 ore mensili per il personale avente parametro 183 e superiore.

Inoltre, a titolo di conguaglio per le prestazioni effettuate in eccedenza al numero di ore retribuite, è stato e viene erogato a tutto il personale civile dell'amministrazione della pubblica sicurezza, esclusi i dirigenti, un compenso bimestrale variabile da un minimo di lire 24 mila ad un massimo di lire 50 mila.

I dipendenti civili di ruolo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono 2.704 e precisamente: 2.038 funzionari di pubblica sicurezza; 535 unità di polizia femminile; 131 operai.

*Il Sottosegretario di Stato: SARTI.*

FLAMIGNI, DONELLI E MENICHINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per essere informati sull'applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

Per conoscere le ragioni per le quali il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 697, fissato

dalla legge n. 1054, nell'importo annuo di lire 500 milioni, è stato elevato invece a lire 1.720.000.000 per il 1972 e a lire 1.921.920.000 per il 1973.

Per avere un rendiconto sommario dei fondi utilizzati nel 1972 a titolo di indennità ed altre competenze dovute ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di altri corpi armati impiegati in servizio collettivo di ordine pubblico e di sicurezza pubblica. (4-03287)

RISPOSTA. — L'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, ha avuto puntuale ed integrale applicazione, per l'anno 1971 con il decreto del Ministro del tesoro 22 marzo 1971, n. 114458 e per gli anni 1972 e seguenti con la legge 11 marzo 1972, n. 54, di approvazione del bilancio 1972.

Gli stanziamenti del capitolo 1319, di lire 1.720.000.000 nel 1972 e di lire 1.921.000.000 nel 1973, oltre alla somma di lire 500.000.000 fissata dall'articolo 4 della citata legge n. 1054 per l'indennità di sicurezza pubblica introdotta dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, comprendono i fondi per l'erogazione dell'indennità di ordine pubblico e altre competenze di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, e alla legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Il fondo di lire 1.720.000.000 stanziato nel bilancio del decorso esercizio 1972 è stato interamente erogato con provvedimenti ministeriali registrati alla Corte dei conti e sarà contabilizzato nel rendiconto generale dello Stato.

*Il Sottosegretario di Stato: SARTI.*

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se nell'ordinamento degli uffici di pubblica sicurezza l'archivio e protocollo sia tuttora regolato secondo le istruzioni ministeriali 1° dicembre 1931, n. 10083/D.

Per conoscere le istruzioni ministeriali attualmente in atto, che hanno eventualmente modificato quelle impartite il 1° dicembre 1931, n. 10083/D. (4-03470)

RISPOSTA. — Il continuo incremento delle attività di lavoro degli uffici di pubblica sicurezza, ha fatto accrescere in misura rilevante il volume della corrispondenza delle questure e dei commissariati, tanto che, anche in relazione a specifiche difficoltà organiche, si sono talora registrati rallentamenti nel movimento

dei fascicoli nell'ambito degli stessi uffici e nelle attività di istituto.

Tale constatazione e la prospettiva di adeguare le strutture archivistiche degli organi periferici alle mutate esigenze dei tempi hanno indotto questo Ministero ad affrontare il complesso problema degli archivi e ad elaborare, in sostituzione dell'ordinamento risalente al 1931, un nuovo ordinamento che, muovendo da istanze di snellimento e semplificazione delle tecniche in uso, presentasse, nelle linee essenziali e di conformità al diritto, i caratteri della concretezza e della funzionalità e che si prestasse anche ad eventuali, future applicazioni meccanografiche.

La giunta del Consiglio superiore degli archivi che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ha esaminato il nuovo ordinamento degli archivi degli uffici di pubblica sicurezza ha espresso, sullo stesso, parere favorevole.

Il testo del nuovo ordinamento consta di due parti: una esplicativa in cui sono illustrati i motivi, le tecniche, i tempi e le finalità del riordinamento; l'altra schematica nella quale sono presentate le tavole di ristrutturazione dei servizi d'archivio.

In particolare è stata operata una ristrutturazione delle categorie relative agli atti da conservare che sono state adeguate alle istanze di diritto positivo e all'attività oggi svolta dagli organi di pubblica sicurezza. Infatti il precedente sistema di classificazione del 1931 riproduceva quasi integralmente la tabella dell'ordinamento del 1885. Esso era, quindi, fonte di disarmonie tra situazione di fatto e situazione normativa.

La protocollazione degli atti nella sua impostazione organica ha assunto una nuova fisionomia ed è stata riservata ai soli atti che, per la loro natura, sono destinati alla conservazione.

*Il Sottosegretario di Stato: SARTI.*

FLAMIGNI E DONELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie in merito ai criteri di selezione e avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza considerato che in svariati casi è risultata una inammissibile preferenza a favore degli ufficiali che hanno giurato fedeltà e prestato servizio sotto la cosiddetta Repubblica sociale italiana. (4-04906)

RISPOSTA. — I giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pub-

blica sicurezza vengono espressi dalle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, le quali, sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, come prescrive il successivo articolo 12, compilano gli elenchi e le graduatorie con l'osservanza delle norme dettate negli articoli 13, 14 e 15 della legge stessa.

Le operazioni delle commissioni sono soggette a controlli, anche giurisdizionali, i quali, in qualunque ipotesi, offrono le migliori garanzie contro eventuali irregolarità.

È, comunque, da escludere che siano state usate preferenze a favore di ufficiali che hanno prestato servizio nella Repubblica sociale italiana.

*Il Sottosegretario di Stato: SARTI.*

FOSCHI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se intendano porre termine alla libera ed indiscriminata importazione in Italia di film cosiddetti cinesi — ma che non hanno nulla a vedere con la Cina popolare — che stanno invadendo i circuiti cinematografici con gravi danni per il cinema italiano.

Si tratta in genere, di film di bassissimo livello artistico, di fattura artigianale, senza alcun contenuto culturale o sociale, basati unicamente sulla violenza, acquistati sui mercati greci o del Medio oriente a prezzi irrisori e che vengono preferiti dall'esercizio per le particolari favorevoli condizioni di sfruttamento cui vengono offerti. Questa nuova forma di speculazione — dato che solo di speculazione e non d'altro può parlarsi — dopo i gravi danni arrecati dalla monopolizzazione dei circuiti cinematografici da parte di pochissimi film con elevate teniture e incassi, aggrava la situazione del film medio italiano ed europeo che trova sempre meno possibilità di programmazione con gravissime ripercussioni sia sui livelli occupazionali dei lavoratori, sia su tutta la già traballante industria cinematografica italiana.

Si impongono, perciò, provvedimenti d'urgenza che eliminino nel settore della cinematografia ogni forma speculativa, come quella sopra denunciata. (4-04399)

RISPOSTA. — In relazione a quanto fatto presente dall'interrogante, nell'interrogazione antescritta, a proposito della importazione in Italia di film detti cinesi, si precisa che l'importazione di pellicole cinematografiche, allo

stato attuale della legislazione doganale, può essere effettuata per diretta concessione delle dogane, previa esibizione dell'approvazione del contratto di acquisto dei film rilasciata, ai soli fini valutari, dal Ministero del commercio con l'estero.

Le domande di approvazione di contratto di acquisto di film esteri, per altro, sono sottoposte al preventivo esame del comitato tecnico di lavoro per la cinematografia, previsto dall'articolo 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, del quale fanno parte anche rappresentanti degli operatori economici del settore cinematografico.

Al riguardo si fa osservare che in seno al predetto comitato non è stato finora espresso alcun parere contrario alle importazioni delle pellicole in questione.

Si segnala infine che molti film cinesi vengono importati da operatori italiani anche per la distribuzione in vari paesi esteri e sono venduti in tali paesi con positivi riflessi per la nostra bilancia valutaria.

Deve essere altresì tenuto presente che il criterio di massima liberalità adottato per la importazione di film stranieri trova la sua giustificazione nella necessità di evitare, nel caso che venissero adottate misure di discriminazione, misure di ritorsione ai danni della esportazione di film italiani.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo: BADINI CONFALONIERI.*

**FRANCHI E DE MICHELI VITTURI.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali elementi sono in possesso delle autorità competenti, in relazione all'incendio doloso sofferto dall'auto del deputato Giuseppe Niccolai in Marina di Pisa, nella notte fra il 9 e il 10 marzo 1973. (4-04701)

**RISPOSTA.** — In base alle notizie ora pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Firenze, si informa che presso la procura della Repubblica di Pisa pende procedimento penale per un principio d'incendio doloso subito dall'autovettura del deputato Giuseppe Niccolai nel mese di marzo 1973.

È stato altresì riferito che nonostante le più diligenti indagini espletate dalla polizia giudiziaria si procede tuttora a carico di ignoti.

*Il Ministro di grazia e giustizia: GONELLA.*

**GARGANO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, nelle numerose commissioni di esami per concorso e nelle commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, viene chiamato anche personale in pensione, al fine di evitare, nei limiti del possibile, di distrarre dal servizio di istituto dipendenti in attività, specie se magistrati e far sentire i pensionati ancora utili alla società. (4-03169)

**RISPOSTA.** — Si rileva che l'interrogazione contiene una duplice questione.

La prima è di ordine generale e riguarda la nomina degli impiegati collocati a riposo nelle commissioni di esami di concorso.

La seconda è invece di ordine particolare riferendosi alla nomina del suddetto personale nelle commissioni tributarie istituite con il provvedimento delegato del 26 ottobre 1972, n. 636.

Sul primo punto, avvertesi che le varie amministrazioni si sono già poste nel solco delle indicazioni suggerite dall'interrogante, non sussistendo motivi validi per vanificare la previsione normativa recata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1970, n. 1077.

Quanto alla composizione delle commissioni tributarie, la questione è da ritenersi anch'essa positivamente risolta con la emanazione del decreto n. 636 su citato, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario, i cui articoli 2, 3 e 9 assicurano una larga partecipazione di magistrati ed impiegati, già collocati a riposo.

*Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.*

**GARGANO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se ci sia allo studio qualche provvedimento tendente a sanare la situazione di grave disagio in cui verranno a trovarsi i geometri diplomati dopo l'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio nazionale dei geometri in data 18 maggio 1972 che condiziona la iscrizione all'albo allo svolgimento di «pratica professionale, per un periodo non inferiore a un biennio, presso lo studio di un geometra, di un ingegnere o di un architetto, e di un colloquio tecnico-pratico da sostenersi a conclusione del suddetto periodo;

2) se sia da ritenersi legittima la suddetta deliberazione avente il potere di dimi-

nuire notevolmente il valore del titolo di studio rilasciato secondo leggi dello Stato, con grave disappunto degli interessati e delle loro famiglie. (4-03215)

**RISPOSTA.** — A seguito della deliberazione del Consiglio nazionale dei geometri in data 18 maggio 1972, che condiziona la iscrizione all'albo allo svolgimento da parte degli interessati « di pratica professionale, per un periodo non inferiore ad un biennio presso lo studio di un geometra, di un ingegnere o di un architetto e di un colloquio tecnico-pratico da sostenersi a conclusione del suddetto periodo », questa amministrazione, rendendosi conto della delicatezza del problema e della sua vasta sfera di ripercussione, ha sottoposto il punto al parere del Consiglio di Stato. Quel consenso si è di recente pronunciato riconoscendo che se gli interessati hanno svolto un corso di studi culminante nel conseguimento di un titolo che da diritto all'esercizio della professione libera, non potrebbe legittimamente limitarsi questo riconoscimento per effetto di una diversa valutazione del contenuto del titolo ritenuto non più rispondendo alle nuove esigenze richieste per la iscrizione negli albi professionali.

Tale parere è stato, a cura di questo Ministero, portato a conoscenza del Consiglio nazionale dei geometri segnalandogli la grave situazione venutasi a determinare per effetto della delibera dallo stesso adottata ed invitando il consiglio stesso a riconsiderare la questione.

Altra possibilità di intervento non è consentita a questo Ministero dal momento che i poteri di vigilanza spettantigli non possono intaccare l'autonomia riconosciuta dalla legge agli organismi professionali che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, sono autosufficienti e costituiti per provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali per mezzo dei propri organi. La vigilanza sugli organismi professionali, infatti, comporta da un lato l'esercizio di un controllo di legittimità generale sulle attività organizzative degli organismi professionali e, dall'altro, la sorveglianza sul rispetto da parte di questi ultimi degli specifici obblighi imposti dalla legge, nell'esplicazione dei propri poteri di autodeterminazione riconosciuti e disciplinati dall'ordinamento giuridico.

Senonché i poteri dell'amministrazione vigilante, sono normalmente diretti soltanto ad eccitare l'iniziativa degli organismi professionali per l'esercizio delle attività a que-

sti istituzionalmente affidate oppure ad invitare alla revisione dei criteri ed indirizzi di carattere generale. Solo in casi eccezionali e ben determinati — come quello limite della disfunzione di un consiglio locale che ne imponga lo scioglimento (articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382) — l'esercizio del potere di vigilanza incide direttamente sulla vita di tali organismi.

Fra queste ultime ipotesi di intervento risolutivo non rientra il caso in esame, cosicché, esulando dai poteri di vigilanza del Ministero della giustizia la potestà di annullamento della decisione di che trattasi, l'illegittimità di questa va fatta valere dai singoli interessati nella competente sede, non avendo al riguardo questo Ministero alcuna legittimazione a promuovere o a partecipare al riguardo questo Ministero alcuna legittimazione a promuovere o a partecipare al relativo giudizio.

Quando, infatti, il singolo veda lesa la propria posizione, spetta a lui adire il giudice competente, amministrativo oppure ordinario, secondo le comuni norme armonizzate con le specifiche previsioni dei vari ordinamenti; solo l'interessato è titolare della relativa azione che, mirando alla tutela di un interesse specifico, esclude la possibilità di iniziative o di interventi della amministrazione vigilante, diverse dall'eventuale invito all'ordine o collegio a rivedere il proprio indirizzo, al che è stato già provveduto, nella specie, come accennato.

In conclusione va rilevato che in base alla normativa vigente, il diploma di geometra costituisce titolo per l'iscrizione agli albi professionali, in concorso con gli altri requisiti previsti dall'ordinamento della professione, ma che contro l'esclusione della iscrizione agli albi motivata con l'insufficienza del diploma della iscrizione agli albi motivata con l'insufficienza del diploma conseguito sulla base del corso di studi e degli esami di maturità fissati legislativamente e tali da non ammettere, oltretutto, alcun equivalente, è ammessa la tutela in sede giurisdizionale ad iniziativa dei singoli interessati.

*Il Ministro di grazia e giustizia:*  
GONELLA.

**GIOMO F. QUILLERI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di candidati alla prova di esame del con-

corso di « uditore giudiziario » (primo grado della carriera in magistratura), i quali sono stati scoperti mentre usavano radio rice-trasmittenti che li mettevano in contatto con elementi esterni alla prova di esame.

Gli interroganti di fronte a un così sconcertante fatto ritengono che dei candidati che avrebbero dovuto, come professione, essere chiamati alla più delicata ed alta funzione della vita pubblica, cioè l'amministrazione della giustizia, non possano per ragioni morali prima che per ragioni giuridiche, essere ulteriormente riammessi alle prove di esame, soprattutto perché tale episodio pur nei suoi limiti è emblematico nel documentare la crisi etico-politica che travaglia in questo momento la situazione italiana. (4-04895)

**RISPOSTA.** — Il fatto in oggetto verificatosi il 2 aprile 1973 in sede di svolgimento delle prove scritte del concorso di uditore giudiziario, è stato oggetto di un ampio comunicato stampa emesso lo stesso giorno.

Nessuno dei candidati è stato scoperto mentre usava le apparecchiature radiotrasmettenti clandestine individuate dai carabinieri durante lo svolgimento della prova di diritto penale, ma le indagini successivamente svolte dall'autorità giudiziaria, secondo quanto ha comunicato la procura generale presso la corte d'appello di Roma (che ha avocato a sé il relativo procedimento), hanno portato all'identificazione di uno dei responsabili nel candidato Attilio Dell'Anno. Contro questi ed a carico di altre persone, allo stato rimaste ignote, la procura generale procede per concorso nei reati di cui agli articoli 3 della legge 18 aprile 1925, n. 475, e 56, 640 del codice penale.

Per quanto riguarda l'esclusione dai concorsi in magistratura dei candidati che risulteranno corresponsabili nel fatto, si fa presente che il relativo provvedimento rientra nella competenza del Consiglio superiore della magistratura, il quale, con deliberazione del 7 giugno 1973, ha intanto escluso il candidato Dell'Anno dal concorso le cui prove scritte sono state nuovamente fissate al 12, 13 e 14 giugno 1973.

*Il Ministro: GONELLA.*

**GIORDANO.** — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che, mentre lo Stato, attraverso varie recenti leggi, si è assunto a suo carico la totale spesa per l'edilizia scolastica, avviene che alcuni comuni debbano

corrispondere allo Stato stesso un canone di affitto qualora, in mancanza di sedi scolastiche, siano costretti a ricorrere a locali di proprietà dello Stato.

Per sapere se siano a conoscenza, in particolare, del fatto che — non avendo il comune di Gattinara (Vercelli) provveduto a corrispondere allo Stato il canone di affitto per una locazione adibita a quel servizio scolastico, che lo Stato assume a suo totale carico — gli uffici periferici che amministrano i beni dello Stato hanno proceduto al pignoramento dei banchi scolastici e di altre attrezzature di proprietà del comune.

Per sapere quali disposizioni intendano impartire affinché non debbano verificarsi tali anomale situazioni, che sembra siano di numero elevato in tutto il territorio italiano, e in particolare debba essere ritirato l'assurdo pignoramento dei banchi scolastici di Gattinara e diversamente risolta la vertenza anacronistica tra comune e Stato. (4-02951)

**RISPOSTA.** — L'attesa di una soluzione organica al problema dell'edilizia scolastica secondo le linee indicate dalla legge del 28 luglio 1967, n. 641, non può comportare decisioni provvisorie non previste dalle disposizioni vigenti e tanto meno legittimare posizioni di ingiustificato rifiuto, del genere di quella espressa dal comune di Gattinara nella seduta consiliare del 31 agosto 1971.

L'immobile ex casa del fascio è stato assegnato in concessione al suddetto comune, che è tenuto a corrispondere il canone stabilito ed a sottoscrivere l'atto di rinnovo della concessione alla scadenza convenuta.

Pertanto, la procedura esecutiva avviata dal competente ufficio del registro con il provvedimento di pignoramento del materiale di arredamento della scuola media e poi sospesa a seguito dell'intervento dell'Intendenza di finanza di Vercelli, viene a configurarsi come adempimento necessario di fronte al singolare atteggiamento degli amministratori del comune di Gattinara, che hanno manifestato il proposito di non voler corrispondere alcun canone per l'uso e la concessione dell'immobile sopra cennato.

Si tratta ovviamente di una situazione di « stallo » che dev'essere però considerata eccezionale ed assai limitata nel tempo, per cui è auspicabile che la civica amministrazione si convinca di dover regolarizzare al più presto, ai sensi di legge, l'occupazione del bene demaniale in questione.

*Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.*

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'irregolare funzionamento della commissione di avviamento al lavoro presso l'ufficio di collocamento di Battipaglia soprattutto in ordine ai lamentati favoritismi, denunciati anche all'autorità giudiziaria e per i quali, trovano lavoro intere famiglie anche non bisognose, mentre restano per anni disoccupati lavoratori che vivono in estrema miseria quali ad esempio: Cilento Giorgio con sette figli, moglie ammalata, disoccupato dal mese di giugno 1972; Cantalupo Pasquale, cinque figli di cui uno gravemente malato, disoccupato dal maggio 1972; Cestone Pasquale, due figli, disoccupato dal giugno 1970.

Per sapere se e quali provvedimenti può ed intenda adottare affinché tra i lavoratori iscritti all'ufficio di collocamento di Battipaglia si instauri il principio della rotazione per evitare inescusabili situazioni di disparità di trattamento soprattutto nei confronti di lavoratori ex emigrati che rientrati in patria da anni, non riescono a trovare un posto di lavoro sia pure saltuario. (4-03700)

RISPOSTA. — Premesso che, negli ultimi tempi, sono effettivamente pervenuti all'ufficio provinciale del lavoro di Salerno degli esposti su presunti casi di favoritismo operati dalla commissione per l'avviamento al lavoro di Battipaglia — esposti che sono stati inoltrati dal predetto ufficio alla competente autorità giudiziaria —, si fa presente che gli organi del collocamento di Battipaglia, stante la locale situazione occupazionale, si trovano a dover affrontare problemi estremamente complessi e di difficile soluzione per cui qualsiasi decisione a riguardo presterebbe il fianco ad obiezioni. Per altro, un'attuazione rigida delle vigenti norme sull'avviamento al lavoro determinerebbe non di rado ripercussioni negative sociali ed individuali.

Per quanto concerne in particolare la posizione dei seguenti lavoratori citati nell'interrogazione, si informa che da una ispezione effettuata presso la sezione dell'ufficio del lavoro di Battipaglia, nella seconda decade del decorso mese di febbraio 1973, è risultato che:

1) Cilento Giorgio, nato il 16 dicembre 1930 e riescritto il 17 novembre 1972 alla 1ª classe delle liste dei disoccupati con la qualifica di manovale specializzato, risulta avviato con la qualifica di manovale dal 7 febbraio 1973 presso la società Icoplastic;

2) Cantalupo Pasquale, nato il 13 novembre 1928, figura nella graduatoria di aggiornamento con punti 20, per cui deve ritenersi inserito nei primi posti della graduatoria generale degli avviandi al lavoro. Il citato punteggio risulta dall'aggiornamento del precedente (punti 21) essendogli stati riconosciuti altri tre punti perché la figlia è ammalata (certificato ospedale Loreto via Crispi, Napoli) meno 4 punti perché ha la moglie occupata presso l'ATI dall'8 luglio 1969. Fu reinscritto il 12 giugno 1972 nella prima classe con la qualifica di carpentiere;

3) Cestone Pasquale, nato il 12 giugno 1936, ed iscrittosi disoccupato per la prima volta il 14 giugno 1971 con la qualifica di manovale, figura nella graduatoria generale degli avviandi al lavoro al 568° posto con punti 11 perché la moglie è occupata dal 5 agosto 1972 presso la ditta ABC. Ciò in contrasto con la dichiarazione di responsabilità del 26 settembre 1972 con la quale l'interessato aveva affermato che tutti i componenti il proprio nucleo familiare erano disoccupati e di preferire l'avviamento presso la FACE SUD. Dalla situazione di famiglia si rileva inoltre che la residenza anagrafica del lavoratore di che trattasi nel comune di Battipaglia risale solo al 24 maggio 1970.

Con riguardo, infine, all'ultima parte dell'interrogazione si precisa che si è nella impossibilità di instaurare il principio della rotazione al lavoro tra i disoccupati di Battipaglia, non solo perché la legge 29 gennaio 1949, n. 264, limita i turni a rotazione all'attività agricola ed edilizia, ma anche per la considerazione che, per ragioni connesse alla produzione, le aziende, a parte la posizione ostile che potrebbero assumere i lavoratori occupati, non sarebbero certamente disposte a subire il continuo flusso e riflusso della propria manodopera.

*Il Sottosegretario di Stato: DE COCCI.*

GUARRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi non si sia provveduto alla definitiva sistemazione degli insegnanti di educazione fisica immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Per tale omissione gli interessati si trovano a sopportare notevoli danni in quanto, la mancanza del decreto di nomina ad ordinario non consente loro il passaggio al parametro superiore; né possono richiedere la ricostruzione della carriera.

Per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per ovviare ai lamentati inconvenienti. (4-05225)

**RISPOSTA.** — Con decreto ministeriale 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1967, reg. 50, f. 283, fu stabilito il contingente delle cattedre di educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, al 1° ottobre 1966, per l'immissione in ruolo di insegnanti abilitati ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Tale contingente, per le cattedre femminili fu esaurito con parte delle insegnanti incluse nelle graduatorie provinciali per cui si rese necessario l'inclusione nella graduatoria nazionale di cui all'articolo 6 della stessa legge di quelle che non avevano potuto ottenere la nomina per esaurimento dei posti.

Di conseguenza, una volta definita, approvata e registrata la graduatoria nazionale compilata ai sensi della citata legge 603 del 1966 si è proceduto con decreto ministeriale 30 settembre 1970, alle nomine con decorrenza 1° ottobre 1970 delle insegnanti incluse in detta graduatoria, attribuendo a ciascuna la decorrenza giuridica della nomina stessa al momento della disponibilità del posto verificatasi successivamente al 1° ottobre 1966 e nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascun anno degli anni scolastici successivi.

Infatti, il terzo comma del predetto articolo 6 della già menzionata legge n. 603, stabilisce che « coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi ».

In base a quanto innanzi precisato, con provvedimento formale 30 settembre 1970 si è proceduto dal 1° ottobre 1970 alle nomine in ruolo delle insegnanti incluse nella predetta graduatoria nazionale.

Pur essendo state chiamate in servizio il 1° ottobre 1970, la decorrenza giuridica attribuita a dette insegnanti è stata basata sul principio che le nomine hanno decorrenza giuridica dalla data di disponibilità del contingente annuale dei posti.

Di conseguenza sono state attribuite, secondo l'ordine di graduatoria, decorrenze giuridiche che vanno dal 1° ottobre 1967 al

1° ottobre 1970 e, cioè, secondo il limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico.

Gli organi di controllo, tuttavia, con rilievo n. 338/038 del 30 dicembre 1972, riguardante l'insegnante Pardini Lina nata Genovesi, compresa in detta graduatoria e alla quale è stata attribuita la decorrenza giuridica al 1° ottobre 1967 hanno precisato che « poiché l'interessata è stata chiamata in servizio solo il 1° ottobre 1970, la nomina in ruolo della medesima non può non decorrere a tutti gli effetti, e quindi anche quelli giuridici da tale data ».

Questo Ministero ha replicato al rilievo ma a tutt'oggi non risultano intervenuti mutamenti nella posizione degli organi di controllo.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**GUGLIELMINO E CERRA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, premesso che la popolazione residente nel mandamento della pretura di Mascalucia nel corso degli ultimi anni si è più che raddoppiata a causa dello spostamento di numerosi nuclei familiari dal capoluogo di Catania verso i comuni limitrofi; quali provvedimenti si intendono adottare per adeguare le strutture e il personale alle accresciute esigenze di tale pretura, e ciò allo scopo di garantire il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia. (4-04347)

**RISPOSTA.** — L'organico della pretura di Mascalucia, di cui si occupa la interrogazione, è costituito da un magistrato, da un cancelliere e da un dattilografo. Tale organico appare tuttora sufficiente in rapporto al carico di lavoro che affluisce alla pretura predetta (148 cause civili e 2.335 procedimenti penali nel 1971) e, comunque, si presenta equilibrato rispetto al lavoro di altre preture che si trovano nelle stesse condizioni di personale.

Considerato che l'attuale situazione generale degli organici è assai critica e non consente modifiche, il richiesto aumento dei posti assegnati alle piante organiche della pretura di Mascalucia potrà essere esaminato solo nel contesto di provvedimenti di carattere generale conseguenti ad una revisione totale delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari.

*Il Ministro:* GONELLA.

IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono le misure predisposte per arginare la grave carenza di personale nel ruolo dei collocatori comunali, determinata sia dal naturale svecchiamento sia dalle vacanze verificatesi a seguito dell'attuazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore delle categorie combattentistiche;

Per sapere se ritenga improcrastinabile la nomina di un congruo numero di corrispondenti per coprire almeno le sedi a scarso carico funzionale in modo da rendere attuabile una certa mobilità degli appartenenti al ruolo verso quelle sezioni che per la loro importanza risentono maggiormente della insufficienza di personale in atto.

Per essere messo al corrente, infine, delle cause che hanno protratto per circa due anni l'espletamento del concorso a 547 posti di collocatori comunali e che tuttora non consentono ancora la immissione in servizio dei vincitori, nonostante le formali assicurazioni fornite all'interrogante oltre un anno fa.

(4-04016)

RISPOSTA. — Questo Ministero, consapevole delle difficoltà funzionali conseguenti alla carenza di personale determinatasi nel ruolo dei collocatori, non ha mancato di promuovere gli atti necessari per il completamento degli organici mediante assunzioni dirette nei casi consentiti dalla legge e a mezzo di concorsi a carattere regionale e nazionale.

Per quanto concerne il ripristino dell'incarico di « corrispondenti » da assegnare alle sezioni di collocamento, con basso carico funzionale, è certamente noto che una proposta di legge in tal senso del deputato Boffardi Ines ed altri (atto Camera n. 1229) è attualmente all'esame della XIII Commissione della Camera.

Circa il concorso a 547 posti di collocatore, si comunica che sono attualmente in atto gli adempimenti per la loro assunzione in servizio.

*Il Sottosegretario di Stato:* DEL NERO.

IANNIELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti iniziative si intendono promuovere e quali immediate misure si intendono adottare per riportare nella legalità il rapporto di lavoro del personale dipendente dai patronati scolastici addetto al servizio di dopo-scuola, di refezione ed agli uffici amministrativi.

La disciplina del predetto personale è fissata da una circolare del Ministero della pubblica istruzione che disattende e viola precise disposizioni di legge.

Viene, infatti, espressamente sancito il principio dell'adozione del « contratto a termine » in aperto contrasto con la legge 18 aprile 1962, n. 230, che consente l'apposizione del termine solo ai contratti di lavoro « aventi carattere straordinario ed occasionale »; mentre l'attività di patronato scolastico non solo è sistematica ma è in fase di costante, progressiva espansione.

Inoltre in dispregio della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il predetto personale pur essendo retribuito con fondi stanziati in gran parte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione non è stato inquadrato nei relativi organici.

Contraddittoria, infine, appare anche la normativa circa i criteri per l'assunzione, in quanto mentre il rapporto di lavoro viene considerato di natura privata, non vengono, poi, applicate le disposizioni della legge n. 300 (Statuto dei lavoratori) per quanto riguarda l'avviamento tramite i servizi del collocamento; ma si estende il meccanismo della graduatoria degli aspiranti agli incarichi ed alle supplenze che è proprio del rapporto di lavoro esistente presso le scuole pubbliche.

Pertanto l'interrogante chiede di sapere se si ritenga di ovviare ai gravi inconvenienti lamentati con l'inquadramento in pianta stabile di tutto il personale, insegnante e non insegnante, dei patronati scolastici da parte del Ministero della pubblica istruzione a compensazione del contributo gravante sul bilancio del predetto Ministero, riservando alle Regioni ed agli altri enti locali tutti gli altri oneri occorrenti per assicurare l'attività ed il funzionamento dei patronati medesimi.

(4-04360)

RISPOSTA. — I patronati scolastici sono enti pubblici istituiti in ogni comune per provvedere all'assistenza degli alunni bisognosi della scuola dell'obbligo.

Ciò premesso, il problema della sistemazione del personale dipendente va esaminato distintamente per il personale non insegnante e per quello insegnante addetto ai doposcuola.

Per quanto riguarda il primo si precisa che, con la circolare cui ci si riferisce, questo Ministero ha solo chiarito che le prestazioni di lavoro fornite da detto personale rientrano, secondo quanto ritenuto dal Ministero del lavoro, fra quelle previste dalla

lettera c) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, per le quali è prevista l'apposizione di un termine alla durata del contratto. Quanto sopra perché i servizi svolti dai patronati scolastici hanno una durata limitata ad alcuni mesi dell'anno e non presentano il carattere di ordinarietà e continuità. Gli organi direttivi dei patronati sono costretti, infatti, a vagliare le possibilità di intervento e a stabilire le forme e la durata dell'intervento stesso di anno in anno, in base alle concrete possibilità. Ciò non esclude, però, che qualora l'entità delle risorse finanziarie lo permetta, i patronati, nella loro autonomia, possano deliberare la stabilità di tutte o di alcune iniziative assistenziali, e conseguentemente stipulare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il personale addetto ai relativi servizi.

Resta salva, comunque, la disciplina generale delle modalità di assunzione tramite gli uffici di collocamento.

Per il personale insegnante, considerata la natura delle prestazioni, è sembrato doversi ricorrere a un meccanismo analogo a quello previsto per l'assunzione degli insegnanti non di ruolo, anche se detto personale non dipende dallo Stato ma dai singoli patronati.

Si precisa, altresì, che la legge 28 ottobre 1970, n. 775, sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, non è applicabile al personale dipendente dai patronati scolastici, in quanto gli stessi sono enti pubblici distinti dalle amministrazioni dello Stato.

Si osserva, infine, che con il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3), sono state demandate a dette regioni tutte le attribuzioni esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dai suoi organi periferici in ordine ai patronati scolastici. È stato, inoltre, già avviato il procedimento per un analogo trasferimento di competenza alle regioni a statuto speciale.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
SCALFARO.

LA BELLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione che si è determinata in vaste zone del paese per la carenza quantitativa di kerosene sul mercato. Carenza che colpisce soprattutto le

cittadine e i comuni di provincia, particolarmente nell'Italia centrale, ove l'uso di tale combustibile è più largamente impiegato per riscaldamento domestico.

Se, in considerazione che tale fenomeno — di origine probabilmente speculativa — oltre a produrre episodi di mercato nero e di accaparramento, provoca gravissimo disagio nelle popolazioni e minaccia di ingenerare turbative dell'ordine pubblico dati i folli assembramenti che si formano dinanzi ai pochi rivenditori, i quali non riescono a soddisfare le normali richieste dell'abituale clientela, si chiede di conoscere quali misure urgenti egli intenda adottare per assodarne le cause e porre fine al fenomeno. (4-04362).

RISPOSTA. — Ritardi e inconvenienti registrati nel normale flusso dei rifornimenti del petrolio greggio in provenienza da alcuni paesi nonché le fortissime pressioni risentite dal mercato internazionale per massicci maggiori acquisti da parte di altri paesi ha determinato difficoltà per le raffinerie italiane, che, di conseguenza, non hanno potuto rispettare i previsti programmi di importazione e di lavorazione.

Inoltre, le importazioni integrative della nostra produzione sono venute a mancare, giacché i realizzi consentiti nel nostro Paese — sino all'emanazione della legge recante modifiche al regime fiscale dei prodotti petroliferi — sono risultati inferiori ai costi della merce.

Anche l'aumento dei consumi e altre cause contingenti estranee al settore petrolifero hanno determinato una concomitante influenza negativa, tanto da chiedere il vigilante assiduo intervento dell'amministrazione volto ad appianare la maggior parte delle deficienze segnalate.

Per altro, l'iter legislativo del provvedimento per la defiscalizzazione di alcuni prodotti, ha determinato per le imprese petrolifere dall'11 gennaio 1973 a fino a quando la legge in questione non è divenuta operante, non solo gli oneri dovuti ai maggiori costi registrati sul mercato internazionale, ma anche il maggior carico fiscale conseguente al passaggio dall'IGE all'IVA, per cui è risultato oltremodo alterato l'equilibrio tra costi e ricavi, elementi indispensabili per ottenere una normalità nei rifornimenti.

Per quanto attiene all'intervento dell'ente di Stato si fa presente che l'AGIP ha operato al massimo delle sue possibilità distribuendo più prodotti dei preventivati e aiutando l'am-

ministrazione ad intervenire nei casi più urgenti.

Riguardo ai rapporti con i paesi produttori di petrolio, vi è da ricordare che l'ENI ha costantemente ricercato forme di collaborazione con tali paesi sia nella fase dell'attività mineraria, sia stipulando contratti per l'acquisto di petrolio e di gas naturale. Contatti con paesi produttori sono in corso anche attualmente al fine di accrescere le disponibilità di idrocarburi dell'ENI.

*Il Ministro: FERRI MAURO.*

LIZZERO, MENICHINO, SKERK E DE CARNERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia informato in ordine alla impossibilità della nomina del consiglio centrale dell'ONAIIRC, di cui alla legge 19 luglio 1971, n. 565, concernente il riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine, a causa della mancata designazione dei due rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano e della gravità delle conseguenze di questo fatto, tenuto conto che il consiglio centrale avrebbe dovuto entro il 1971 stabilire l'organico e il relativo trattamento del personale ed entro la prima metà del 1972 provvedere alla adozione dei regolamenti relativi al funzionamento e all'organizzazione dell'opera, mentre, in carenza di ciò l'ONAIIRC non può funzionare secondo il dettato della legge citata.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Presidente del Consiglio intenda adottare al fine di sollecitare la provincia autonoma di Bolzano a designare i propri rappresentanti nel consiglio dell'ONAIIRC e, in ogni caso, a provvedere alla nomina del consiglio stesso, anche in carenza dei rappresentanti di Bolzano. (4-05452)

RISPOSTA. — Il consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) — costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 1967, per la durata di un quadriennio, a norma di statuto — è da tempo scaduto, e opera attualmente in regime di *prorogatio*; com'è noto, non è stato possibile procedere alla nomina del nuovo consiglio centrale previsto dall'articolo 6 della legge 19 luglio 1971, n. 565, per la mancata designazione dei due rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano, nonostante che detta designazione sia stata richiesta più volte e sollecitata.

Attualmente, la Presidenza del Consiglio è in attesa del parere richiesto al Consiglio di Stato in ordine alla possibilità di procedere alla nomina del nuovo consiglio centrale dell'ONAIIRC, escludendo da detto organo collegiale, i due rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano, in dipendenza della loro mancata designazione.

La mancata nomina del predetto nuovo organo collegiale non ha tuttavia impedito di procedere alla predisposizione dei regolamenti previsti dalla legge sopra richiamata.

Infatti, in data 15 febbraio 1972, il consiglio centrale dell'opera dava incarico ad apposita commissione paritetica, composta di quattro componenti del consiglio centrale in rappresentanza dell'opera e di quattro sindacalisti designati dalle maggiori organizzazioni sindacali, rappresentative del personale dell'ONAIIRC, di approntare il nuovo regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale.

Detto regolamento, approvato dai membri della commissione paritetica e dal consiglio centrale dell'opera con delibera dell'8 novembre 1972, è ora all'esame per la definitiva approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero del tesoro.

Il regolamento di contabilità è in corso di predisposizione da parte dell'ente e, dopo la determinazione dell'organo deliberante, sarà trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione.

*Il Sottosegretario di Stato: EVANGELISTI.*

LO PORTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso l'ENPAS al fine di provvedere alla rivalutazione dell'irrisorio contributo per spese funebri che viene corrisposto agli eredi nel caso di morte dell'assistito.

Poiché l'attuale contributo, immutato da moltissimi anni, è assolutamente inadeguato anche in virtù del diminuito potere di acquisto della lira sopravvenuto nel frattempo, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda prendere in tale materia il ministro. (4-03939)

RISPOSTA. — Attualmente l'ENPAS, in relazione ai miglioramenti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1053, sta provvedendo alla rivalutazione delle tariffe di rimborso previste per le prestazioni mediche fruiti dagli assistiti in regime di assistenza indiretta.

Conclusa questa prima fase, l'ente ha assicurato che procederà alla revisione di tutte le altre prestazioni, non escludendo che in tale occasione si possa provvedere anche alla rivalutazione dei massimali relativi all'assegno funerario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147.

*Il Sottosegretario di Stato:* DEL NERO.

LUCCHESI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere come mai nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 124 del 1965 l'INAIL provvede all'assicurazione anti infortunistica dei medici che sono a contatto con gli apparecchi radiologici e radiografici e trascura i tecnici che collaborano con loro e sono sottoposti agli stessi pericoli.

Tale trattamento differenziato è veramente ingiustificabile. (4-04009)

RISPOSTA. — I tecnici di radiologia e gli allievi dei corsi di radiologia risultano già assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali in base alla normativa recepita dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.

La legge 20 febbraio 1958, n. 93, che prevede in favore dei medici radiologi l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, è stata estesa, in base all'articolo 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, ai tecnici di radiologia e agli allievi, per tutte quelle disposizioni migliorative rispetto al citato testo unico, che siano applicabili alle categorie stesse.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:* DEL NERO.

MAGGIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

1) nel 1964 la pianta organica degli aiuti ufficiali giudiziari del tribunale di Monza (Milano) veniva aumentata da cinque ad otto unità;

2) il ministro avvalendosi del disposto di cui al comma terzo dell'articolo 165 dell'ordinamento degli ufficiali ed aiuti ufficiali giudiziari, assumeva e destinava l'ottava unità presso il Ministero;

3) decisione analoga, nonostante le polemiche che già il primo provvedimento aveva suscitato, veniva ripetuta quando nel giugno 1970 la persona assunta chiedeva ed otteneva

il trasferimento dal Ministero alla Corte di appello di Roma e veniva assegnata alla sede del tribunale di Monza un'altra persona essa pure destinata al Ministero — se, in occasione del prossimo collocamento a riposo di quest'ultima persona, il Ministero, stante la carenza di personale presso gli uffici di quel tribunale, ritenga assegnare a Monza — finalmente — la persona che verrà assunta, rendendo in tal modo attuale il disposto del capitolo II, articolo 165 comma terzo dell'ordinamento del personale di aiuti ufficiali ed ufficiali giudiziari; un tale provvedimento porrebbe fine, dopo otto anni, ad una situazione non solo di disagio del personale nell'espletamento del proprio servizio, ma anche per l'aspetto economico, giacché è noto come una persona « addetta » ad uffici che non sono propri percepisca ugualmente i proventi e percentuali di un lavoro che non svolge. (4-04098)

RISPOSTA. — Il posto di aiutante ufficiale giudiziario che si renderà vacante nell'ufficio unico presso il tribunale di Monza dal 1° dicembre 1973, per il collocamento a riposo dell'attuale titolare, sarà tempestivamente messo a concorso mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* di questo Ministero e regolarmente coperto con personale che vi presterà effettivo servizio.

*Il Ministro:* GONELLA.

MAGGIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

1) usufruendo delle note disposizioni contenute nella legge n. 336 del maggio 1970 e del decreto del Presidente della Repubblica del giugno 1972, n. 748, quattro cancellieri rispetto agli otto d'organico presso il tribunale di Pavia, nonché due dei quattro segretari della procura della Repubblica hanno lasciato o lasceranno quanto prima i rispettivi posti;

2) al che consegue una evidente ulteriore causa di difficoltà nel funzionamento degli uffici, difficoltà che si aggiunge alle altre disfunzioni dell'apparato della giustizia che da tempo vengono pure lamentate a livello nazionale — quando si intenda porre adeguato rimedio alle lamentate disfunzionalità e carenze con la più urgente copertura dei posti che si sono, o si renderanno — quanto prima — vacanti.

(4-05542)

RISPOSTA. — La pianta organica del personale di cancelleria del tribunale di Pavia,

di cui si occupa la interrogazione, prevede un posto di dirigente e sette funzionari in sottordine. Risultano attualmente vacanti il posto di dirigente e due dei posti in sottordine. La pianta organica del personale di segreteria della procura della Repubblica presso il detto tribunale prevede un posto di dirigente e tre posti in sottordine e sono allo stato vacanti il posto di dirigente ed un posto in sottordine.

Sinora nessuno dei funzionari in servizio al tribunale ed alla procura di Pavia ha inoltrato, a norma delle disposizioni vigenti, istanza per il collocamento in pensione anticipato.

Si informa, poi, che alla copertura dei posti di funzionario dirigente vacanti, rispettivamente, nel tribunale e nella procura di Pavia, sarà provveduto entro breve tempo a seguito del completamento degli scrutini per le promozioni nella carriera direttiva.

Circa la copertura dei posti in sottordine, si provvederà con le nuove assunzioni di personale e con il sollecito espletamento dei relativi concorsi. Nel frattempo, allo scopo di sopperire alla grave carenza di personale (anche in relazione all'esodo volontario), questo Ministero ha interessato i capi della Corte di appello a riesaminare la posizione di tutti gli uffici del distretto in rapporto ai funzionari che vi prestano servizio, al fine di poter disporre applicazioni temporanee prorogabili o di predisporre i trasferimenti ritenuti necessari.

*Il Ministro: GONELLA.*

MATTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti immediati intenda adottare per reintegrare l'organico dei cancellieri e dei dattilografi presso la pretura unificata di Palermo in considerazione del fatto che risultano allo stato non rimpiazzate le otto unità già collocate a riposo per raggiunti limiti di età e che con il 30 giugno 1973 è prevista l'anticipata collocazione a riposo, su domanda, di altri dieci cancellieri, riducendo quindi al 50 per cento l'effettiva disponibilità del ruolo organico, già per altro carente per l'aumentata mole di lavoro; mentre per quanto attiene al ruolo dattilografi risultano mancanti dieci unità di personale rispetto all'organico previsto per la categoria.

L'intervento del Ministro si appalesa quanto mai urgente in considerazione che tale situazione, allo stato causa di notevoli disagi per gli avvocati ed il pubblico, potrebbe con il 30 giugno 1973, trasformarsi in una totale paralisi di quell'ufficio giudiziario. (4-04850)

RISPOSTA. — La pianta organica del personale di cancelleria della pretura unificata di Palermo è costituita da un dirigente e da trentotto funzionari in sottordine. Attualmente sono vacanti, oltre al posto del cancelliere capo dirigente, sette posti in sottordine.

Per quanto riguarda il posto di dirigente, si provvederà in occasione della imminente nomina e destinazione dei funzionari neo promossi alla qualifica corrispondente.

Alla copertura delle altre vacanze si frappongono serie difficoltà dipendenti dalla grave deficienza numerica del personale di cancelleria e pertanto, questo Ministero ha ritenuto di interessare i capi della corte d'appello di Palermo affinché esaminino la posizione di tutti gli uffici del distretto, in rapporto ai funzionari che vi prestano servizio, al fine di disporre applicazioni temporanee prorogabili o di proporre i trasferimenti che ritengano necessari. Ciò anche in vista della situazione che potrebbe determinarsi per l'anticipato collocamento a riposo di funzionari.

Infine, per quel che concerne il personale di dattilografia, si informa che nella pretura di Palermo la situazione si presenta migliore in quanto sono allo stato vacanti soltanto due posti su un organico complessivo di ventotto coadiutori dattilografi giudiziari previsti dalla pianta organica e non dieci posti, come si afferma nella interrogazione. Al riguardo si provvederà non appena possibile.

*Il Ministro: GONELLA.*

MENICACCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia possibile provvedere dopo tanti anni di inutili attese alla installazione del ripetitore TV nel comune di Accumoli (Rieti) così da consentire alle frazioni del comune di ricevere i programmi dalle cime di Monteconero o da Preta. (4-05023)

RISPOSTA. — La concessionaria RAI, interpellata in proposito, ha precisato che dei sedici centri abitati che formano il comune di Accumoli, nove, compreso il capoluogo, effettivamente non dispongono di alcun segnale utilizzabile per entrambi i programmi televisivi, mentre gli altri usufruiscono del solo programma nazionale.

Si assicura, tuttavia, che il problema della ricezione televisiva nella zona segnalata forma, da tempo, oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici della RAI, i quali, per altro, tenuto

conto che i piani di costruzione per l'anno in corso sono tuttora in fase di elaborazione non sono in grado al momento di formulare previsioni circa l'epoca in cui il problema stesso potrà essere risolto.

Si ritiene comunque di dover aggiungere che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti — dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 799 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 393 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti principalmente alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura che le esigenze della popolazione di Accumoli saranno tenute nel dovuto conto, in sede di elaborazione degli accennati piani di costruzione per il completamento delle reti televisive.

*Il Ministro: GIOIA.*

MESSENI NEMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che la prossima entrata in vigore della riforma tributaria porrà termine alle agevolazioni fiscali a favore delle industrie meridionali — quali soluzioni si intende addossare il Governo al fine di fare sopravvivere le vigenti agevolazioni fiscali per le industrie meridionali anche dopo l'entrata in vigore della riforma tributaria; agevolazioni fiscali che dovranno essere quanto meno identiche a quegli incentivi non più applicabili onde evitare indebolimenti nell'azione di impulso e di sostegno a favore della industrializzazione del Mezzogiorno. (4-02473)

RISPOSTA. — La questione della futura disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti, ivi comprese quelle

in materia di tributi locali connessi con la imposizione erariale, è ben presente all'attenzione del Governo, per la ricerca delle soluzioni più idonee nel quadro delle linee di ispirazione indicate dalla legge di riforma del sistema tributario.

In questo ambito va senza dubbio inserito anche il problema specifico posto, ai fini dell'esame di una sua adeguata collocazione.

In particolare, in materia di imposte dirette, per effetto della disposizione di cui all'articolo 9 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi stabiliti da disposizioni diverse dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 (quali sono quelle specificamente dettate per il Mezzogiorno), saranno, per quanto possibile, sostituiti dalla concessione di contributi, anche sotto forma di buoni d'imposta, commisurati a parametri da determinare senza riferimento all'imponibile, sempre che sussistano le finalità perseguite e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale.

In questo senso sta appunto lavorando l'apposito comitato tecnico per il coordinamento delle norme sulla riforma tributaria, che ha anche il compito di definire i criteri generali da porre a base della specifica normazione delegata.

Per quanto concerne il settore delle imposte indirette sugli affari, si ha motivo di ritenere che l'entrata in vigore del nuovo assetto impositivo non comporti, in via transitoria, ripercussioni negative sulle agevolazioni già in atto nel periodo precedente alla riforma fiscale.

L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 632 prevede infatti che il regime di favore già vigente in materia di imposte di registro alla data del 31 dicembre 1972 continua ad avere applicazione fino ad un certo tempo, che comunque non potrà superare il 31 dicembre 1974.

Analoghe disposizioni riguardano l'imposta ipotecaria ed i diritti catastali, ed inoltre anche le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo.

Le norme relative all'imposta sul valore aggiunto non contemplano, invece, alcuna fattispecie esentativa analoga a quelle precedentemente in vigore in materia di IGE.

Va però considerato che la particolare tecnica applicativa del suddetto tributo consente, di fatto, il conseguimento dei medesimi benefici fiscali.

Ciò in quanto, attraverso il meccanismo della detrazione ed eventualmente del rimborso, tutti gli operatori soggetti d'imposta con-

seguono la totale detassazione dell'IVA a loro addebitata in via di rivalsa, per l'acquisto dei beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività industriale e per le relative prestazioni di servizi.

Tutto questo significa cioè che con l'attuazione della nuova normativa e con la conseguente abolizione delle disposizioni agevolative. Tutto questo significa cioè che con l'attuazione della nuova normativa e con la conseguente abolizione delle disposizioni agevolative agli effetti dell'IGE, non dovrebbe verificarsi alcuna turbativa di carattere fiscale per l'azione di impulso e sostegno a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**MICHELI PIETRO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se sia informato della grave situazione venutasi a creare nella seicentesca chiesa di Santa Maria del Quartiere in Parma — uno dei templi di maggior importanza artistica della città, sia per l'armonica struttura architettonica, opera insigne di Gian Battista Magnani, sia per gli affreschi famosi del Bernabei — minata da vistose crepe che potrebbero compromettere irreparabilmente la già precaria solidità delle opere murarie e la conservazione dei preziosi affreschi per opera degli agenti atmosferici e soprattutto per le infiltrazioni notevoli dell'incombente periodo invernale;

b) quali urgenti provvedimenti intenda adottare perché vengano sollecitamente effettuati i necessari interventi atti a restaurare e salvare un patrimonio artistico di notevole valore, particolarmente caro ai parmigiani e monumento della loro tradizione religiosa.

(4-01892)

**RISPOSTA.** — La chiesa di Santa Maria del Quartiere di Parma, è di proprietà del comune al quale è derivato l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio a seguito dello scioglimento della confraternita di San Camillo de Lellis che l'ha tenuta fino a pochi anni orsono quale propria cappella.

In più occasioni è stata fatta presente la necessità di eseguire opere di consolidamento e restauro dell'edificio ed il comune ha manifestato il proposito di operare, anche in considerazione del fatto che in occasione di una riunione di amministratori e tecnici tenuta nel 1968, la Soprintendenza ai monumenti di Bo-

logna aveva assicurato il proprio interesse per la concessione di un congruo contributo sulle spese necessarie per il restauro.

Allo stato attuale sono in corso trattative fra la soprintendenza ai monumenti dell'Emilia e il comune di Parma al fine di concordare le modalità di un intervento di restauro sulla chiesa richiamata nell'oggetto.

Non appena saranno stati compilati gli atti definitivi del progetto, e determinata la spesa occorrente per eseguire l'intervento stesso, la soprintendenza predetta provvederà ad avanzare proposte a questo Ministero circa la parte che di detta spesa potrà essere posta a totale e definitivo carico dello Stato.

Ciò premesso si precisa che, come del resto è noto, l'attuale struttura delle soprintendenze alle antichità e belle arti, è inadeguata di fronte alle esigenze di conservazione del patrimonio artistico nazionale quali oggi si prestano e che le disponibilità finanziarie non consentono un intervento globale di salvaguardia.

Si deve considerare, comunque, che poiché l'onere primario di provvedere a tale conservazione e manutenzione spetta, in forza delle vigenti leggi, al proprietario, l'attività discrezionale dell'amministrazione in tale settore si svolge mediante una programmazione annuale che tiene conto della priorità degli interventi in funzione dell'urgenza e dell'importanza dei medesimi ed è commisurata alla capacità di assorbimento tecnico-amministrativo delle Soprintendenze rapportata alla struttura delle medesime.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**MILIA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere i motivi per i quali l'INPS ritarda anche di due anni la liquidazione delle pensioni d'invalidità, creando gravissimi disagi e malumori fra decine di migliaia di cittadini.

Questo ritardo si è adesso ulteriormente aggravato e l'interrogante chiede anche di sapere se il ministro intenda intervenire affinché quanto sopra lamentato abbia ad essere eliminato anche perché i danneggiati sono lavoratori ammalati e privi di qualunque altro sostegno economico per cui i detti ritardi diventano ancora più deprecabili sotto il profilo sociale e morale.

(4-01654)

**RISPOSTA.** — Il problema sollevato in ordine all'attuale pesante situazione presso le sedi dell'INPS relativa alla erogazione delle pensioni deriva, principalmente, dall'elevato nu-

mero di domande di pensione di invalidità, che costituiscono il 70 per cento di tutte le domande presentate, i cui tempi di definizione sono inevitabilmente lunghi a causa della complessità degli accertamenti che si rendono necessari anche da parte del personale sanitario sullo stato invalidante dei richiedenti. La precarietà della situazione si è aggravata, nel corso del corrente anno a causa delle note agitazioni sindacali della categoria dei medici e dell'esodo di oltre 2.400 unità impiegate che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore degli ex combattenti.

Comunque, il problema di fondo resta quello del reperimento di medici qualificati per i compiti di medicina legale-amministrativa fino al completamento dell'organico stabilito in 1.184 unità, oggi coperto per poco più del 50 per cento.

Allo scopo, per altro, di fronteggiare la situazione venutasi a determinare, nella consapevolezza del disagio derivante agli assicurati richiedenti la pensione di invalidità, le sedi periferiche sono state interessate ad assumere le opportune iniziative per dar corso con procedura di urgenza agli adempimenti istruttori delle domande che, in base agli elementi forniti dagli assicurati ed alla natura delle infermità denunciate, risultino accoglibili o comunque, in virtù di tali elementi, sollecitamente definibili.

Infine, l'automazione in atto delle operazioni di liquidazione e pagamento delle prestazioni potrà conferire una maggiore efficienza al sistema pensionistico, per altro tuttora operato da una legislazione frammentaria e complessa.

*Il Sottosegretario di Stato: DEL NERO.*

**MILIA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che sino ad oggi in decine di comuni della zona di Gavoi (Nuoro) non si capta il secondo canale TV.

Migliaia di utenti che pagano regolarmente il canone hanno più volte protestato e si sono verificate anche manifestazioni in piazza: essi da anni continuano a pagare regolarmente il canone di abbonamento usufruendo in effetti soltanto della metà dei programmi televisivi.

Per captare il secondo canale TV sarebbero sufficienti poche opere tecniche che sono state sempre promesse e mai realizzate.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro intenda intervenire perché quanto sopra lamentato sia eliminato, e qualora la risposta

fosse affermativa desidera conoscere entro quanto le opere necessarie saranno realizzate.  
(4-05162)

**RISPOSTA.** — Il problema della ricezione del secondo programma televisivo a Gavoi forma, da tempo, oggetto di attenzione e di interessamento da parte dei competenti organi tecnici della RAI, i quali, per altro, tenuto conto che i piani di costruzione per l'anno in corso sono tuttora in fase di elaborazione non sono in grado al momento di formulare previsioni circa l'epoca in cui il problema stesso potrà essere risolto.

Si ritiene comunque di dover soggiungere che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti dettati da esigenze tecniche agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 799 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 393 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti principalmente alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura che le esigenze della popolazione di Gavoi saranno tenute nel dovuto conto in sede di elaborazione degli accennati piani di costruzione per il completamento delle reti televisive.

*Il Ministro: GIOIA.*

**NICCOLAI GIUSEPPE.** — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali rapporti, e di che natura, esistevano fra l'avvocato Giorgio Fabbri e il dottor Crainz Massimo dell'ANAS;

per conoscere se sia esatto che il dottor Masone, il funzionario di pubblica sicurezza, resosi celebre per l'appuntamento al bar del Tennis, dove dovevano essere catturati i presunti ricattatori dell'ingegner Chiatante, agì su

diretto incarico dell'allora capo della polizia Vicari, e non, come è stato scritto, del procuratore generale Spagnolo. (4-04540)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la Corte d'appello di Roma, che sui rapporti eventualmente intercorrenti tra l'avvocato Giorgio Fabbri ed il dottor Massimo Crainz, funzionario dell'ANAS, non è possibile fornire ragguagli per il rispetto dovuto al segreto istruttorio.

La procura generale ha altresì fatto presente che il dottor Masone, segnalato nella interrogazione, ed altri ufficiali di polizia giudiziaria addetti alla squadra mobile di Roma agirono per conto della procura generale medesima e che non risulta che analogo incarico sia stato ad essi conferito dal prefetto Vicari nella sua veste — in quel tempo — di capo della polizia.

*Il Ministro di grazia e giustizia:*  
GONELLA.

ORLANDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se — tenuto conto del fatto che gli agricoltori della provincia di Ancona a seguito delle piogge continue cadute nella zona nel periodo in cui avrebbero dovuto effettuare gli impianti viticoli, per arrecare migliorie ai propri fondi, non hanno potuto provvedervi in tempo utile per poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 18 novembre 1964, n. 1271 — ritenga di studiare provvedimenti dilatori a simiglianza di quanto ha già fatto l'ente di sviluppo delle Marche, il quale ha riconosciuto che impianti viticoli effettuati in periodi di pioggia costante sarebbero risultati scadenti ed ha quindi prorogato i termini di sua spettanza. (4-03701)

RISPOSTA. — La legge citata nella interrogazione non ha preso in considerazione ipotesi simili a quelle segnalate dall'interrogante, per cui si ritiene che il carattere agevolativo di quelle disposizioni non consenta di supplire al silenzio dell'anorma con soluzioni da adottarsi in via amministrativa.

Occorrono pertanto interventi sul piano legislativo, attraverso iniziative che se rientrano notoriamente tra le attività di Governo, costituiscono prerogativa altrettanto certa di ciascun membro del Parlamento nazionale.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

PALUMBO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere per quali motivi

non sia stata ancora evasa e quando si intenda evadere la richiesta dell'amanuense Scorziello Giovanni, in servizio presso la pretura di Salerno, avanzata con domanda del febbraio 1971, tendente ad ottenere decreto per il riconoscimento degli anni di servizio ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. (4-04393)

RISPOSTA. — In data 19 dicembre 1972, in applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è stato emesso nei riguardi del coadiutore dattilografo giudiziario Giovanni Scorziello, segnalato nella interrogazione, il provvedimento relativo alla valutazione del periodo di servizio di amanuense prestato anteriormente alla nomina nell'attuale ruolo. Il provvedimento si trova tuttora presso la Corte dei conti per la registrazione.

Si reputa opportuno far presente che la istruttoria delle oltre 2.000 pratiche del genere, riguardanti la valutazione dei servizi pre-ruolo sia per i cancellieri e segretari giudiziari, sia per i coadiutori dattilografi giudiziari, è stata iniziata nel dicembre del 1971 dopo l'inquadramento di detto personale nelle posizioni previste dai decreti presidenziali numeri 1077 e 1079 del 1970, entrambi in vigore l'8 gennaio 1971, posizioni riguardanti circa 10.000 impiegati.

Tale attività si è arrestata nei confronti dei coadiutori dattilografi giudiziari, dopo appena qualche mese (febbraio 1972) perché la Corte dei conti aveva ritenuto in un primo tempo che il servizio di amanuense non fosse valutabile agli effetti della citata legge n. 775 del 1970 e fu ripresa soltanto nel mese di maggio 1972 quando l'organo di controllo aderì alla tesi opposta sostenuta dall'amministrazione.

Le circostanze suesposte spiegano pertanto le ragioni del lamentato ritardo subito, tra le altre, anche dalla pratica relativa al coadiutore dattilografo giudiziario Scorziello.

*Il Ministro: GONELLA.*

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali decisioni intenda adottare al fine di far cessare la illegittima e comunque ingiusta attribuzione di punteggi al fine dei trasferimenti di insegnanti da sede a sede nell'ambito della stessa provincia.

L'interrogante si riferisce alle disposizioni in virtù delle quali, al fine degli anzidetti trasferimenti vengono riconosciuti 10 punti in più (equivalenti a 5 anni di servizio) agli

insegnanti che abbiano vinto il concorso nella provincia nell'ambito della quale viene richiesto il trasferimento.

Con tale criterio l'insegnante che abbia vinto il concorso in altra provincia dello Stato — anche se in organico da diversi anni nella provincia in cui è stato trasferito — non ottiene una parità di trattamento nei confronti dei colleghi che abbiano vinto il concorso nella provincia entro la quale avviene il movimento.

L'interrogante fa presente che se tale attribuzione di punteggio può essere accettabile in fase di prima assegnazione di sede per tutelare le aspirazioni del personale da tempo concorrente al trasferimento in una determinata sede della provincia non può giustificarsi una discriminazione che perduri nel tempo e che per altro, incomprensibilmente, non viene attuata quando il trasferimento avvenga da plesso a plesso dello stesso comune. (4-04083)

RISPOSTA. — L'interrogazione chiede la abrogazione della disposizione che prevede, in sede di trasferimenti magistrali, l'attribuzione di un particolare punteggio (punti 10) in favore dell'insegnante che aspira al trasferimento nell'ambito della provincia per la quale ha vinto il concorso (secondo comma del n. 7 della lettera C della tabella di valutazione annessa all'ordinanza sui trasferimenti magistrali).

Si precisa al riguardo che i ruoli dei maestri elementari sono provinciali. Le norme vigenti, comunque, consentono tali trasferimenti con l'intendimento di evitare, anche nell'interesse del servizio, dispersioni di nuclei familiari.

La disposizione di cui al citato comma del n. 7, lettera C, è dovuta alla necessità di tutelare gli interessi dei maestri che avendo prescelto una determinata provincia per sostenere il concorso, sono costretti ad accettare, all'atto della nomina, una sede non gradita, spesso molto lontana da quella dove risiedono i loro familiari.

D'altra parte, si verifica frequentemente che, per sostenere il concorso con maggiori probabilità di successo, molti insegnanti scelgono province dove il rapporto tra i posti messi a concorso e la presumibile affluenza di candidati si presenta particolarmente favorevole, con l'intenzione, una volta superato il concorso, di chiedere il trasferimento per la provincia nella quale intendono effettivamente stabilirsi. Si è ritenuto, pertanto, necessario prendere in considerazione, in via prioritaria,

con l'attribuzione di un particolare punteggio, gli interessi dei maestri che hanno affrontato senza riserve il concorso in una determinata provincia, quali che fossero le obiettive difficoltà di superarlo.

Si considerino poi le limitazioni poste per i trasferimenti da una provincia all'altra, che possono essere effettuati per non oltre il quarto dei posti disponibili. Si aggiunga infine, la limitazione posta per gli insegnanti del ruolo soprannumerario ai quali il trasferimento viene concesso solo per compensazione tra una provincia e l'altra.

*Il Ministro:* SCALFARO.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se sia informato della circolare n. 21850 del provveditore agli studi di Nuoro con la quale lo stesso, nell'impartire le disposizioni del ministro in ordine alle celebrazioni del 25 aprile, invita a dare ad esse un contenuto che è di vera e propria istigazione all'odio, ed affidarla a chi meglio sappia in tale senso effettuarla;

se ritenga che nelle scuole soprattutto ogni celebrazione debba invece essere indirizzata per l'educazione dei giovani alla reciproca tolleranza ed alla civile dialettica, contro ogni violenza. (4-05397)

RISPOSTA. — La circolare del provveditore agli studi di Nuoro concernente la celebrazione del 25 aprile, non contiene alcuna « istigazione all'odio ».

Infatti non sembra possa considerarsi incitazione all'odio il ricordare agli alunni le stragi e le vittime di un periodo storico, proprio per l'intima convinzione che non debbano più rinnovarsi.

Né sembra censurabile l'invito ad affidare la celebrazione della cerimonia alla persona più idonea.

Infatti, come in qualunque celebrazione, occorre tener conto dell'attitudine della persona, cui affidare l'incarico, a svolgere la celebrazione stessa.

*Il Ministro:* SCALFARO.

PELLICANI MICHELE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — in relazione alle inquietanti notizie di crescenti difficoltà nell'approvvigionamento di idrocarburi, in conseguenza dell'atteggiamento delle società di pro-

duzione e distribuzione di prodotti petroliferi, atteggiamento che sarebbe condiviso anche dalla Azienda di Stato:

a) se la situazione degli approvvigionamenti e delle scorte è tranquillizzante e consente di smentire le preoccupazioni circa la incombente minaccia di paralisi per tutte le attività di produzione industriale e circa il rifornimento di gasolio per il riscaldamento domestico, la cui mancanza creerebbe gravi disagi per la popolazione in questa stagione invernale;

b) quali iniziative e provvedimenti il Ministero dell'industria intende adottare per fronteggiare l'eventuale crisi nei rifornimenti petroliferi del paese;

c) se all'Azienda dello Stato sono state impartite istruzioni, e con quale esito, per distinguere il suo atteggiamento, in questa vicenda, da quello delle aziende petrolifere private in modo da rispettare il suo fine istituzionale di garantire l'approvvigionamento energetico del paese con tutti gli strumenti necessari per sventare il boicottaggio dei rifornimenti petroliferi da parte di gruppi a controllo straniero. (4-03802)

RISPOSTA. — Ritardi e inconvenienti registrati nel normale flusso dei rifornimenti del petrolio greggio in provenienza da alcuni paesi nonché le fortissime pressioni risentite dal mercato internazionale per massicci maggiori acquisti da parte di altri paesi ha determinato difficoltà per le raffinerie italiane, che, di conseguenza, non hanno potuto rispettare i previsti programmi di importazione e di lavorazione.

Inoltre, le importazioni integrative della nostra produzione sono venute a mancare, giacché i realizzi consentiti nel nostro paese — sino all'emanazione della legge recante modifiche al regime fiscale dei prodotti petroliferi — sono risultati inferiori ai costi della merce.

Anche l'aumento dei consumi e altre cause contingenti estranee al settore petrolifero hanno determinato una concomitante influenza negativa, tanto da chiedere il vigile assiduo intervento dell'amministrazione volto ad appianare la maggior parte delle deficienze segnalate.

Per altro, l'iter legislativo del provvedimento per la defiscalizzazione di alcuni prodotti, ha determinato per le imprese petrolifere dall'11 gennaio 1973 e fino a quando la legge in questione non è divenuta operante, non solo gli oneri dovuti ai maggiori costi registrati sul mercato internazionale, ma anche

il maggior carico fiscale conseguente al passaggio dall'IGE all'IVA, per cui è risultato oltremodo alterato l'equilibrio tra costi e ricavi, elementi indispensabili per ottenere una normalità nei rifornimenti.

Per quanto attiene all'intervento dell'ente di Stato si fa presente che l'AGIP ha operato al massimo delle sue possibilità distribuendo più prodotti dei preventivati e aiutando l'amministrazione ad intervenire nei casi più urgenti.

Riguardo ai rapporti con i paesi produttori di petrolio, vi è da ricordare che l'ENI ha costantemente ricercato forme di collaborazione con tali paesi sia nella fase dell'attività mineraria, sia stipulando contratti per l'acquisto di petrolio e di gas naturale. Contatti con paesi produttori sono in corso anche attualmente al fine di accrescere le disponibilità di idrocarburi dell'ENI.

*Il Ministro:* FERRI MAURO.

PISICCHIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intende adottare al fine di una sollecita liquidazione delle pensioni e della indennità di fine lavoro spettanti agli ex dipendenti delle abolite imposte di consumo per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Infatti, il persistere dell'atteggiamento dilatorio assunto dalla direzione generale fondo speciale dazieri INPS, renderebbe insostenibile la già grave situazione dei pensionati in parola. (4-04454)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale — tenuto conto che le strutture amministrative del fondo di previdenza dazieri ed i mezzi a disposizione non consentivano di fronteggiare con la dovuta sollecitudine gli adempimenti connessi all'accertamento dei requisiti richiesti per l'esodo volontario ed alla successiva liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 — ha dato corso, in relazione anche al notevole numero delle domande (circa 4.500), alla procedura automatizzata di liquidazione e di gestione delle prestazioni di pensione a carico del fondo ed ha posto in essere le possibili iniziative perché le relative erogazioni avvengano nei tempi più brevi.

Si fa presente che sono stati finora liquidati 2.500 trattamenti di pensione di cui 1.700 posti in pagamento per il tramite delle sedi

periferiche dell'istituto. Entro il mese di giugno è prevista la conclusione dell'istruttoria della totalità delle domande pervenute e di conseguenza l'INPS sarà in grado di procedere rapidamente alla corresponsione delle pensioni a tutti gli ex dipendenti delle imposte di consumo.

Per quanto attiene alla liquidazione delle indennità di fine lavoro, si informa che il consiglio di amministrazione dell'INPS, constatata la situazione deficitaria del fondo di integrazione gestito dall'INA, ha deliberato di porre a disposizione della gestione stessa le somme occorrenti all'erogazione delle relative prestazioni. In esecuzione di tale delibera sono stati finora disposti stanziamenti in favore dell'INA per l'importo complessivo di 26 miliardi.

*Il Sottosegretario di Stato:* DEL NERO.

PISICCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale provvedimento intende adottare in favore degli ispettori scolastici, direttori didattici e presidi nominati componenti delle commissioni giudicatrici del concorso magistrale, al fine di corrispondere, oltre alla normale retribuzione mensile ed ai compensi previsti dalla legge per tale loro incarico temporaneo, anche l'indennità di direzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.

L'interrogante fa presente che la nomina a componente di una commissione giudicatrice di un concorso di ammissione a carriera statale, non può comportare la perdita di diritti economici essendo il servizio di commissario un pubblico servizio, per il quale le vigenti disposizioni di legge prevedono il riconoscimento a tutti gli effetti giuridici, di carriera e, in ultimo, economici. (4-05245)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennità di direzione non può essere corrisposta « al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ».

È vero che l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961 prevede una eccezione alla norma sopraccitata per il personale comandato negli uffici della pubblica amministrazione cui è data la facoltà di optare fra l'indennità in questione e il compenso per lavoro straordinario da corrispondersi da parte dell'ufficio presso il quale è disposto il co-

mando; ma, proprio perché si tratta di eccezione ad un principio generale, si ritiene che tale disposizione non possa essere applicata a casi non espressamente previsti nella disposizione stessa.

D'altro canto, anche volendo estendere al personale di cui all'interrogazione parlamentare la disposizione contenuta nella legge n. 831/1961, lo stesso personale non potrebbe percepire sia l'indennità di direzione che i vari compensi legati all'incarico rivestito nelle commissioni giudicatrici d'esami, dovendo bensì optare per l'uno o l'altro compenso accessorio.

Allo stato attuale della legislazione, detto compenso non può essere corrisposto ai direttori didattici e ai presidi nominati componenti delle commissioni giudicatrici del concorso magistrale.

*Il Ministro:* SCALFARO.

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione denunciata dalla federazione nazionale della scuola materna non statale, relativa alle condizioni di estremo disagio in cui vengono a trovarsi le migliaia di enti che gestiscono le scuole materne non statali.

Questi enti, che assistono con abnegazione e spirito di sacrificio un milione e seicentomila bimbi, anziché ottenere il giusto riconoscimento dell'opera meritoria che essi vanno svolgendo, si son visti mortificare dall'ineadeguatezza dei fondi messi a loro disposizione e dalla stessa legge dello Stato che avrebbe invece dovuto sanare la situazione.

Infatti ogni sezione di scuola materna non statale è costata allo Stato duecentomila lire l'anno, a fronte dei circa sei milioni, oltre le spese a carico dei comuni per gli immobili, inservienti ecc., che vengono spesi per ogni sezione a gestione statale.

Inoltre la legge n. 444 del 1968 voluta dal Parlamento per corrispondere alle necessità delle famiglie e dei bimbi meno abbienti, anziché eliminare le carenze riscontrate in quei centri comunali ove manca la scuola materna, viene attuata in senso opposto e cioè attraverso l'istituzione di sezioni ove già esistono ben funzionanti ed efficienti quelle non statali, dando così la sensazione di volerle sostituire.

È chiaro che la mancanza di una razionale e coordinata attuazione della predetta legge n. 444 e il non riconoscimento paritetico delle

esistenti scuole non statali creerebbero un gravissimo disagio oltre che alle famiglie e ai bimbi, alle migliaia di insegnanti di scuola materna.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se si ritenga di adottare idonei ed urgenti provvedimenti stanziando i necessari mezzi per la scuola materna non statale, per il prossimo esercizio finanziario, al fine di adeguare il nostro paese a quelli più progrediti (Olanda, Belgio, Inghilterra, America) ove la scuola libera gode del pieno riconoscimento giuridico e finanziario. (4-05698)

**RISPOSTA.** — La concessione dei sussidi alle scuole materne non statali è disciplinata dalle norme dell'articolo 31, secondo comma e seguenti, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, richiamato dall'articolo 32 della legge 18 marzo 1962, n. 444.

Tali norme, per l'anno 1973, sono state illustrate dalla circolare ministeriale n. 6 in data 13 gennaio 1973.

Compatibilmente con i vari adempimenti richiesti dalle norme vigenti, questo Ministero si avvarrà di mezzi più opportuni per accelerare i tempi delle fasi della procedura, di cui alla circolare citata, in modo che le circa 20 mila scuole materne possano ricevere il sussidio il più presto possibile.

Per quanto concerne l'inadeguatezza dei sussidi alle scuole materne non statali si fa presente che essa è determinata dagli stanziamenti in bilancio. A tale riguardo, si osserva che i suddetti stanziamenti, per l'anno 1973, ammontano a lire 17.379.500.000, rispetto ai 20 miliardi richiesti.

Per quanto concerne la istituzione delle sezioni di scuola materna statale si richiama la circolare n. 4 (n. 80 di protocollo) in data 5 gennaio 1973, avente per oggetto: « Piano di istituzione e assestamento di sezioni di scuola materna statale per l'anno scolastico 1973-74 ».

In tale circolare, fra l'altro, è ribadito il principio che le nuove sezioni di scuole materne statali saranno destinate, prioritariamente, alle località nelle quali manca ogni forma di attività statale e non statale nel settore dell'educazione prescolastica.

Nella medesima circolare ministeriale n. 6 del 13 gennaio 1973 è inoltre detto espressamente che, nel vagliare le richieste dei genitori, saranno tenute presenti anche le condizioni socio-economiche delle località in cui la scuola opera.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**PREARO, STELLA, BORTOLANI E TRAVERSA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere la ragione per la quale sia stato autorizzato da parte del CIP l'aumento del prezzo di un indispensabile concime azotato, l'« urea », che è passato da lire 4.500 al quintale al consumo della primavera del 1972 ad oltre lire 7.000 di oggi.

Indubbiamente all'aumento del prezzo dei fertilizzanti vanno aggiunti gli aumenti degli altri mezzi di produzione, mentre i prezzi dei principali prodotti agricoli alla produzione sono rimasti pressoché fermi.

Tutto ciò porta come conseguenza la diminuzione del reddito all'agricoltura che significa aumento della distanza nei confronti delle altre categorie e quindi incremento della fuga dalla terra degli uomini più validi. (4-03768)

**PREARO, STELLA, SCHIAVON, BORTOLANI, TRAVERSA E BALASSO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stato autorizzato da parte del CIP l'aumento del prezzo di un indispensabile concime azotato, l'« urea », che è passato sul libero mercato da lire 4.600 al quintale nella primavera del 1972 a lire 7.000 oggi, con 6 successivi aumenti autorizzati dal CIP, mentre i prezzi dei principali prodotti agricoli al produttore sono rimasti pressoché fermi.

All'aumento del prezzo dei fertilizzanti dalla fine del 1971 ad oggi vanno aggiunti gli aumenti degli altri mezzi di produzione.

Tutto ciò porta, come conseguenza, la diminuzione del reddito agli imprenditori agricoli che significa ulteriore aumento della distanza tra i redditi dell'agricoltura e quelli delle altre categorie di lavoratori, che significa l'incremento alla fuga dalla terra delle braccia più valide. (4-04070)

**RISPOSTA.** — I prezzi di vendita di concimi azotati all'urea agricola 46 per cento sono stati determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1226 del 16 luglio 1969 e da allora non hanno subito aumenti.

Occorre tener presente che il prezzo CIP rappresenta il limite superiore e che al disotto di esso si svolge la dinamica concorrenziale. A questo è dovuto il fatto che in passato si sono verificati prezzi inferiori a quelli fissati

dal CIP. Pertanto, i prezzi effettivi di mercato di tale concime, pur avendo registrato variazioni in aumento dovuti all'abolizione degli sconti praticati dalle imprese fornitrici, si sono mantenuti sempre nei limiti stabiliti dal predetto Comitato interministeriale che sono di lire 6.550 al quintale per i mesi di luglio ed agosto e lire 7.250 al quintale per i mesi da marzo a giugno. I prezzi di tutti i fertilizzanti azotati sono differenziati durante l'arco dell'anno per stimolare lo stoccaggio presso i grossisti e gli utilizzatori, per facilitare sia i trasporti che le consegne, scoraggiando la concentrazione degli acquisti nel periodo di consumo.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* FERRI MAURO.

RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi del ritardo nel pagamento delle competenze ai docenti che hanno prestato la loro valida collaborazione per lo svolgimento dei corsi per le « abilitazioni speciali » di cui alla legge 26 novembre 1971, iniziati, previi i necessari incontri e riunioni, il 1° settembre 1972 e ormai già conclusi; si fa notare quanto segue:

1) le prestazioni degli interessati ebbero inizio oltre 7 mesi fa e nelle migliori delle ipotesi essi hanno percepito soltanto un minimo di acconto per il mese di settembre 1972;

2) i fondi relativi erano previsti dall'articolo 6 della legge 26 novembre 1971.

Si chiede altresì di conoscere se sia vero che siano stati recentemente avanzati dubbi di natura interpretativa sulla determinazione delle competenze, secondo i quali le stesse dovrebbero riferirsi alle sole prestazioni per le « lezioni » e non anche a tutte le connesse « attività » comprendenti: riunioni per convocazioni degli organi periferici (sovrintendenze, ispettorati, provveditorati), approntamento dei piani di studio, esami finali, compilazione dei certificati e relazioni, invio degli atti finali.

Tanto si chiede, per le giuste attese del legittimo compenso dei docenti interessati, ivi compresi i coordinatori che sono stati responsabili di questa nuova metodologia.

(4-05381)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di dare, a suo tempo, le opportune disposizioni in merito alla corresponsione dei compensi ai docenti dei corsi abilitanti speciali (circolare n. 1605 del 31 agosto 1972 e n. 2273 del 29 settembre 1973) ed ha effettuato accreditamenti sulle disponibilità 1972 per

lire 3.500.000.000 e sulle disponibilità 1973 per lire 1.015.000.000.

Appena pubblicata la legge relativa alle variazioni di bilancio sulla *Gazzetta ufficiale* sono stati inoltre disposti ulteriori accreditamenti per lire 1.185.750.000 sui resti 1972.

In qualche caso, nonostante la tempestività degli accreditamenti, risulta ci sia stato ritardo nella erogazione dei compensi in questione a causa della ben nota carenza di personale negli uffici scolastici regionali.

Comunque allo stato attuale risulta siano state corrisposte agli interessati da tutti gli uffici scolastici regionali le competenze relative al servizio prestato nei corsi abilitanti speciali.

In ogni caso sarà gradito se l'interrogante vorrà precisare le situazioni concrete cui si riferisce, per consentire a questo Ministero gli interventi del caso.

*Il Ministro:* SCALFARO.

RAUTI, DI NARDO E MANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritenga doveroso assegnare un magistrato di carriera alla pretura di Città della Pieve, nel distretto giudiziario di Perugia, sia per garantire un'amministrazione più consona alle esigenze di giustizia locale, sia per evitare che si costituiscano le premesse, con la scusa della vacanza del magistrato titolare — che perdura da 5 anni — per la soppressione della pretura stessa, anche per dare adempimento al voto espresso dall'ordine forense del tribunale di Orvieto che invoca la normalizzazione della titolarità di quella importante pretura.

(4-04447)

RISPOSTA. — L'unico posto di pretore previsto dalla pianta organica per la pretura di Città della Pieve, di cui si occupa l'interrogazione, è tuttora vacante, in quanto dichiarato indisponibile dal Consiglio superiore della magistratura in considerazione del basso indice di lavoro dell'ufficio (0,17) e dell'attuale situazione numerica del personale della magistratura.

Nessun provvedimento inteso alla soppressione della pretura predetta è, comunque, allo studio di questo Ministero.

*Il Ministro:* GONELLA.

RIGHETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se la tassazione applicata dagli organi fiscali in ordine alla recente cessione in vendita di aree edificabili effettuata

dalla signora Anna Maria Torlonia e dal signor Alessandro Torlonia a favore di talune cooperative edilizie che sostengono di aver acquistato terreni di proprietà dei suddetti sul piano di zona 38 - Laurentino - del comune di Roma risulti pienamente conforme alle norme e disposizioni vigenti.

Secondo quanto appare dagli stessi contratti di vendita - effettuati presso il notaio Giuliani di Roma - i principi Torlonia avrebbero incassato la somma complessiva di circa 6 miliardi. (4-02485)

**RISPOSTA.** — Effettivamente risulta che i signori Alessandro ed Anna Maria Torlonia hanno ceduto ad alcune cooperative edilizie aree edificabili di loro proprietà site in Roma, mediante scritture private autenticate dal notaio Giuliani e registrate presso il 1° ufficio atti privati di Roma.

Non c'è dubbio, per altro, che la tassazione delle cessioni in parola è stata effettuata in piena conformità alle norme vigenti: questo è infatti il risultato a cui sono pervenuti gli accertamenti disposti dall'amministrazione.

Il competente ufficio ha applicato i benefici fiscali previsti per le cooperative dal testo unico 24 aprile 1938, n. 1165 in quanto tali agevolazioni furono espressamente richieste dalle società acquirenti e riconosciute ad esse spettanti.

Il predetto ufficio ha pure provveduto ad interessare il locale ufficio tecnico erariale per la stima dei beni ceduti, ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi di acquisto dichiarati negli atti, e che ammontano a complessive lire 5.609.541.000.

Non si conoscono ancora le risultanze della suddetta stima.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**RUSSO FERDINANDO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle difficoltà in cui si trova il servizio sociale nelle scuole di Palermo e dell'utilità registrata in dette scuole dalla introduzione del servizio sociale.

Considerato che detto servizio, presente ormai da 12 anni presso sette circoli didattici nei quartieri più popolosi e periferici della città, non si limita solo al recupero degli inadempienti o al trattamento dei minori handicappati, ma, promuovendo indagini dirette alla individuazione dei bisogni psico-sociali, suscita l'attiva partecipazione delle famiglie al problema educativo dei figli mediante co-

mitati, consigli di zona, ecc., svolgendo così anche un'azione diretta alla promozione culturale della comunità;

tenuto presente che nell'anno scolastico 1971-72 detto servizio sociale è stato richiesto da numerosi circoli ed inserito solo in altri due circoli didattici, e precisamente nel Cesare Abba e nel Mantegna;

considerato che tale servizio si è sviluppato nell'anno 1971-72 attraverso un'opera di ricerca nelle prime classi per individuare i condizionamenti ambientali del disadattamento scolastico attraverso azioni con la direzione e con il gruppo insegnanti volta ad offrire maggiore conoscenza sui minori e il loro ambiente socio-culturale per un migliore adeguamento dei programmi; in una collaborazione per la formazione dei comitati scuola-famiglia; nella collaborazione con i servizi sociali di zona per coordinare gli interventi e che da tale attività sono emersi i seguenti problemi:

1) inadempienza e ritardo scolastico, dovuti spesso a disinteresse e scarsa sensibilità dei genitori al problema scolastico;

2) analfabetismo diffuso fra gli adulti;

3) gravi problemi di carattere economico ed igienico-sanitario;

4) grave percentuale di minori ipoevoluti sia fisicamente sia psichicamente (da classi speciali);

5) larga percentuale di minori con disturbi della loquela e del carattere;

6) presenza discontinua dell'*équipe* medico-psico-pedagogica e (con funzione esclusivamente diagnostica) limitata ai minori delle classi differenziali;

7) doppi e tripli turni;

8) carenza ed a volte assenza dei servizi sociali di base;

9) frammentarietà e disorganizzazione dei servizi sociali esistenti nelle zone;

visto che per le particolari condizioni di sottosviluppo dei quartieri depressi di Palermo il servizio sociale risulta sempre più necessario e impegnativo così da esigere un aumento del personale nei circoli dove già opera con una sola unità, mentre viene insistentemente richiesto da tutte le altre direzioni didattiche,

l'interrogante chiede di conoscere se il ministro, nel quadro dello sviluppo della scuola nel Mezzogiorno e di un'opera volta a recuperare integralmente gli inadempienti, che risultano ancora numerosissimi, e gli alunni handicappati, recupero, che richiede un'azione di promozione nella scuola, nelle famiglie e nel quartiere per una reale partecipazione

ai problemi dell'educazione, non ritenga disporre un maggiore e tempestivo intervento finanziario. (4-02417)

**RISPOSTA.** — Va premesso che esiste a Palermo un gruppo di assistenti sociali organizzati da enti di natura privatistica il cui impegno appare notevole nella collaborazione con la scuola e particolarmente col consorzio dei patronati scolastici che organizza le *équipes*-medico-psico-pedagogiche.

Le assistenti sociali hanno preso contatto col consorzio stesso per una proficua e più intensa collaborazione.

Per quanto riguarda l'istituzione del servizio di assistenti sociali si ritiene utile e necessario in una provincia povera com'è quella di Palermo dove esistono zone di depressione socio-economica che si riflettono sull'assolvimento dell'obbligo scolastico determinato dallo sfruttamento dei ragazzi minorenni.

Questo Ministero avverte particolarmente l'esigenza dell'istituzione in forma organica e sistematica di un servizio sociale scolastico, alla cui gestione partecipino tutte le componenti interessate tra cui, in primo luogo, le Regioni. Per lo studio della questione è stato costituito un apposito gruppo di lavoro.

Si fa presente infine, per quanto concerne gli alunni delle scuole elementari che questo Ministero provvede al trattamento dei minori handicappati mediante la consulenza medico-psico-pedagogica svolta da *équipes* costituite da neuropsichiatri, psicologi ed assistenti sociali. Per tale attività questo stesso Ministero si avvale dell'opera di centri medico-psico-pedagogici alle dipendenze di enti qualificati con i quali stipula apposite convenzioni.

Nell'anno scolastico 1971-72, per la provincia di Palermo, sono state stipulate 11 convenzioni per un importo di lire 31.250.000.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**RUSSO FERDINANDO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se siano a conoscenza della serie di scioperi proclamati in Sicilia dalle segreterie regionali e provinciali dei sindacati telefonici FIDAT, SILTE e UILTE in seguito al grave provvedimento di licenziamento adottato dalla SIP nei confronti di una telefonista di Catania;

considerato che il grave provvedimento è stato preso senza rispettare le procedure previste dal contratto collettivo di lavoro e dal-

lo statuto dei lavoratori, e che esso è differente rispetto a quello disposto in analoghe circostanze ed è sproporzionato rispetto alla mancanza commessa dalla operatrice telefonica;

tenuto presente che l'agitazione proclamata in tutta la regione e il piano di scioperi articolati e improvvisi deciso dai sindacati, rischia di provocare grave danno alla utenza dell'isola e al traffico telefonico urbano e interurbano;

l'interrogante chiede di conoscere se i ministri interessati non ritengano urgente intervenire per evitare lo sciopero generale dei telefoni siciliani programmato per i prossimi giorni, disponendo una urgente convocazione delle parti. (4-04556)

**RISPOSTA.** — Dagli elementi acquisiti dallo scrivente, per il tramite dei propri uffici periferici, è emerso che la direzione della SIP, zona di Napoli, il 28 febbraio 1973, comunicava alla signorina Dieli Concetta, operatrice presso la SIP di Catania, la risoluzione del rapporto di lavoro, con effetto immediato, a causa della infrazione commessa in data 12 febbraio e contestata il 14 successivo, per aver effettuato, durante le ore di servizio, una conversazione interurbana emettendo una scheda con le indicazioni, non rispondenti al vero, del numero chiamante e del numero chiamato.

Avverso il provvedimento, le organizzazioni sindacali di categoria reagivano con azioni di sciopero effettuato in giorni e con modalità diverse e con la richiesta di intervento dell'ufficio del lavoro di Catania.

Nella riunione svoltasi il 28 marzo 1973, dopo lunga discussione e malgrado i reiterati tentativi dell'ufficio stesso per una riconsiderazione del caso, la rappresentanza della SIP ha insistito nel mantenere il provvedimento di licenziamento già adottato dichiarandosi contraria a rimettere la questione ad un arbitrato irrituale, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della citata legge n. 604.

In tale situazione il Ministero non ha ulteriori possibilità di intervento.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale:* DE' COCCI.

**SACCUCCI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sia vera l'informazione secondo la quale i fioricoltori delle zone di San Remo, Ventimiglia, Imperia, Pesceia e Viareggio, sarebbero esentati dal pagamento del dazio, per la immissione dei fiori nei mercati locali;

se vero quanto sopra, i motivi della differenza di trattamento esistente per i floricoltori di Santa Marinella, i quali vengono, invece, sottoposti a imputazione del dazio.

(4-02189)

**RISPOSTA.** — Con l'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto e con la contemporanea abolizione di quella comunale di consumo, sono venute a cessare tutte quelle distorsioni a cui purtroppo si prestava l'applicazione del suddetto tributo locale.

Per quanto concerne, tuttavia, la questione segnalata nella interrogazione, pur senza escludere l'esistenza di posizioni di vantaggio sul piano concorrenziale da parte dei floricoltori dei comuni di Viareggio, Pescia, San Remo, Ventimiglia ed Imperia, è da ritenere che il fenomeno abbia avuto, in definitiva, rilevanza assai modesta.

Va infatti tenuto presente che nei territori dei comuni su citati esistono importanti mercati all'ingrosso di fiori, la maggior parte dei quali vengono acquistati per essere esportati in altri comuni.

Detti fiori, pertanto, non venivano assoggettati sul luogo ad imposta, in quanto scontavano il tributo nei mercati di consumo.

È noto, d'altra parte, che le norme sulle imposte di consumo autorizzavano i comuni a riscuotere tali imposte su determinati generi espressamente indicati, ma riservavano ad essi, al tempo stesso, la facoltà di avvalersi in tutto o in parte di quella autorizzazione.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**SALVATORI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del preside della scuola media statale S. Giovanni Bosco di Fabbrica di Roma (Viterbo) professor Carlo Porru.

Nei confronti del ridetto preside è stata prodotta denuncia alla procura della Repubblica di Viterbo per reati che vanno dall'omissione di atti di ufficio alla falsità in atti nonché all'abuso di potere.

L'interrogante aggiunge che il Ministero della pubblica istruzione è a conoscenza della denuncia di cui sopra e a tal fine ha inviato una ispezione che pur avendo rilevato le irregolarità di cui dianzi, ha ritenuto congelare ogni decisione.

Il preside Porru è « titolare » di un ricchissimo fascicolo di ricorsi ed altro a suo carico e di ciò può far fede sia l'archivio del

provveditorato agli studi di Viterbo sia il fascicolo esistente presso la commissione disciplinare del Ministero della pubblica istruzione.

Il preside Porru, nella fattispecie relativa ai reati commessi e per i quali pende istruttoria presso la procura della Repubblica di Viterbo, ha omesso di stendere verbali di scrutinio, ha redatto verbale relativo ai fatti non veri, ha preteso il cambiamento di alcuni voti quando il consiglio dei professori aveva già pubblicato i risultati degli scrutini finali.

L'interrogante conclude chiedendo al Ministro di indagare sui motivi per cui un preside, abitualmente uso di accanirsi contro i docenti, carico di ricorsi, abitualmente non sempre presente alla scuola, non sia stato, stranamente, oggetto di diligenti ispezioni. A titolo di cronaca l'interrogante informa che il Porru è stato, nel passato, oggetto di biasimo scritto da parte di un ministro della pubblica istruzione.

(4-04810)

**RISPOSTA.** — La segreteria nazionale del SNAFRI, (Confederazione generale autonoma scuola italiana) presentò denuncia all'autorità giudiziaria per alcune presunte irregolarità commesse dal preside Porru durante gli scrutini finali del decorso anno scolastico nella scuola media S. Giovanni Bosco di Fabbrica di Roma.

Informato di tale denuncia, questo Ministero dispose allora un'inchiesta, la cui relazione fu trasmessa al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Viterbo, ai fini di giustizia.

Per una valutazione, ai fini amministrativi, dell'operato del preside Porru nello svolgimento degli scrutini finali dello scorso anno scolastico, occorrerà pertanto prendere visione della definitiva pronuncia dell'autorità giudiziaria — che risulta aver prosciolto l'interessato perché il fatto non sussiste — proprio per quel che dalla relativa sentenza potrebbe risultare di rilievo in sede di valutazione amministrativa.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**SIGNORILE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali, fino ad oggi, non è stato dato alcun seguito ai ricorsi proposti al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e al provveditorato agli studi di Taranto dal signor Margherita Giuseppe (nato a San Marzano di Taranto il 29 gennaio 1920).

rispettivamente in data 14 ottobre 1972 per l'annullamento del provvedimento del Ministero della pubblica istruzione n. 4000 del 22 settembre 1972, e in data 15 novembre 1972 per l'annullamento del provvedimento del Ministero della pubblica istruzione n. 4422 del 16 ottobre 1972. (4-04396)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione, nella adunanza del 20 marzo 1973, ha respinto i ricorsi del signor Giuseppe Margherita avverso il suo trasferimento, per motivi di incompatibilità dal liceo Q. Ennio di Taranto al liceo Archita della stessa città, sezione staccata in Ginosa.

Si fa presente comunque che lo stesso consiglio di amministrazione, ha, tuttavia, formulato una raccomandazione di venire incontro a richieste di trasferimento del Margherita in sede meno disagiata. Si assicura che si è già orientati in tal senso e che sarà usata ogni possibile comprensione per le condizioni dell'interessato.

*Il Ministro:* SCALFARO.

TALASSI GIORGI RENATA, CESARONI E BUZZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) quali sono i motivi della costante riduzione del personale occupato presso le saline di Comacchio (Ferrara) nonché la mancata espansione della sua attività produttiva nonostante le riconosciute necessità del prodotto e le possibilità offerte dalla zona;

2) quali provvedimenti si intendono adottare, anche in vista della ristrutturazione dei monopoli di Stato, per evitare un peggioramento della situazione delle saline di Comacchio, peggioramento che può essere accelerato, con gravi ripercussioni occupazionali e sociali di tutti il basso ferrarese se gli organi competenti non prenderanno decisioni rapide, secondo le indicazioni già da tempo elaborate dai sindacati locali, confermate e fatte proprie alla unanimità dal consiglio comunale di Comacchio. (4-04308)

RISPOSTA. — Presso la salina di Comacchio si era verificato da qualche tempo che l'acqua delle zone evaporanti ben difficilmente riusciva ad alimentare tutti i bacini salanti, tanto che assai spesso alcuni di questi hanno dovuto essere diversamente utilizzati.

È stata questa situazione a far considerare l'opportunità di una riduzione della super-

ficie salante da 44 a 32 ettari: operazione a cui si è provveduto recentemente in occasione della trasformazione della salina, dovuta alla necessità di rendere possibile anche a Comacchio la raccolta meccanica del sale, nel quadro dell'analogo disegno già in atto presso tutte le altre saline marittime del Monopolio.

Per un giudizio sereno sulla riduzione della superficie salante decisa dall'Azienda va tenuto presente che, ai fini della produzione del sale nella zona di Comacchio, è indispensabile mantenere notevolmente elevato il rapporto tra superficie evaporante e superficie salante: ciò perché le condizioni meteorologiche locali sono generalmente sfavorevoli anche durante il periodo estivo, ed inoltre per il fatto che l'acqua prelevata dal mare presenta un grado di densità eccezionalmente basso a causa della vicinanza delle foci dei fiumi Po e Reno.

Il risultato economico-aziendale che consegue al quadro ora delineato è ovviamente assai passivo: i rilevanti oneri che si sostengono per il personale dello stabilimento, incidendo infatti su una produzione notevolmente modesta, determinano costi talmente elevati da rendere impossibile la vendita del prodotto a prezzi competitivi.

Malgrado la linea costante di questa situazione, appare assai significativo considerare che l'Amministrazione non ha tuttavia mancato di inserire nel vasto programma di ammodernamento delle saline anche la salina di Comacchio, tanto che negli ultimi anni essa è stata dotata di nuove apparecchiature per la raccolta meccanica del sale e per la spedizione del prodotto.

Il livello occupazionale quindi è andato negli ultimi anni via via allineandosi alle effettive esigenze dello stabilimento ed alle concrete possibilità di una conduzione dello stesso che, sia pure non remunerativa, risulti almeno la più economica possibile nelle attuali condizioni di mercato.

Circa poi l'attuazione dei programmi futuri, è necessario tener conto della recente legge di conversione n. 10 del 16 febbraio 1973, con la quale si è stabilito che il monopolio della vendita dei sali dovrà essere abolito dall'inizio del prossimo anno, e che nello stesso tempo dovrà provvedersi, con legge ordinaria, a dettare norme per le conseguenti ristrutturazioni e per la creazione di organismi di gestione a carattere pubblico.

Ebbene, può dirsi che in questa direzione sta già lavorando l'amministrazione, che ha intanto disposto la costituzione di un'apposita commissione, incaricata di studiare la nuova struttura che dovrà assumere l'azienda.

Non c'è motivo per dubitare che in tale sede sarà certamente preso in esame anche l'importantissimo problema della utilizzazione del personale attualmente in servizio presso le saline del Monopolio.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

*TESI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e del tesoro. —* Per conoscere se risponda al vero il fatto che, il consiglio di amministrazione del fondo speciale daziari (INPS) dispone fino dal 19 aprile dei fondi necessari per liquidare la buona uscita a tutti gli ex dipendenti delle imposte di consumo che hanno usufruito dell'esodo volontario e in caso affermativo per quali motivi si continua a non pagare le spettanze agli interessati.

Per sapere inoltre se e che cosa si intende fare affinché ai suddetti ex dipendenti degli uffici di riscossione delle imposte di consumo venga dato quanto loro spetta per ciò che riguarda la buona uscita e il trattamento pensionistico. (4-05280)

*RISPOSTA. —* L'Istituto nazionale della previdenza sociale — tenuto conto che le strutture amministrative del fondo di previdenza daziari ed i mezzi a disposizione non consentivano di fronteggiare con la dovuta sollecitudine gli adempimenti connessi all'accertamento dei requisiti richiesti per l'esodo volontario ed alla successiva liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 — ha dato corso, in relazione anche al notevole numero di domande (circa 4.500), alla procedura automatizzata di liquidazione e di gestione delle prestazioni di pensione a carico del Fondo ed ha posto in essere le possibili iniziative perché le relative erogazioni avvengano nei tempi più brevi.

Si fa presente che sono stati finora liquidati 2.500 trattamenti di pensione, di cui 1.700 posti in pagamento per il tramite delle sedi periferiche dell'istituto. Entro il mese di giugno è prevista la conclusione dell'istruttoria della totalità delle domande pervenute e di conseguenza l'INPS sarà in grado di procedere rapidamente alla corresponsione delle pensioni a tutti gli ex dipendenti delle imposte di consumo.

Per quanto attiene alla liquidazione delle indennità di fine lavoro, si informa che il consiglio di amministrazione dell'INPS, constatata la situazione deficitaria del Fondo di

integrazione gestito dall'INA, ha deliberato di porre a disposizione della gestione stessa le somme occorrenti all'erogazione delle relative prestazioni. In esecuzione di tale delibera sono stati finora disposti stanziamenti in favore dell'INA per l'importo complessivo di 26 miliardi.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: DEL NERO.*

*VAGLI E BIANCHI ALFREDO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. —* Per sapere se sia a conoscenza che in diversi comuni della Garfagnana (Lucca) vi sono ancora un centinaio di abitazioni sprovviste di energia elettrica con conseguente notevole disagio per le famiglie che sono così incoraggiate, anche da questo fatto, ad abbandonare il proprio paese, aggravando il fenomeno dell'abbandono della montagna e dello spopolamento della zona, che, dal dopo guerra ad oggi ha visto più che dimezzata la propria popolazione;

che in Garfagnana vi sono ben 7 bacini idroelettrici di considerevoli dimensioni (Vagli, Gramolazzo, Isola Santa, Villa Collemantina, Vicaglia, Castelnuovo, Pontecosì) e di alto rendimento;

che sono in funzione da parecchi anni (i più recenti — Vagli e Isola Santa — sono del 1952);

che la Selt-Valdarno prima e l'ENEL, poi hanno rastrellato miliardi dalle acque della Garfagnana;

quali provvedimenti intenda prendere per assicurare questo servizio indispensabile allo sviluppo economico e sociale dei comuni montani della Garfagnana. (4-05020)

*RISPOSTA. —* Con l'emanazione dei provvedimenti n. 910 del 27 ottobre 1966 (2° « piano verde ») e n. 404 del 28 marzo 1968 il problema dell'elettrificazione delle zone rurali è stato avviato a soluzione, ma la limitatezza degli stanziamenti e la notevole mole di impianti da eseguire richiedono una certa gradualità nell'attuazione del piano di elettrificazione.

I singoli interventi da attuare sono decisi da apposite commissioni regionali, valutando opportunamente la totalità delle esigenze elettriche delle rispettive regioni in relazione alla entità degli stanziamenti a disposizione.

Per quanto concerne in particolare il problema della elettrificazione dei comuni della

Garfagnana, si informa che la commissione regionale per la Toscana ha tenuto in debita considerazione le necessità di detti comuni approvando, nel corso degli anni 1968-1972, progetti per un importo complessivo di 56,8 milioni di lire, che hanno consentito all'ENEL di fornire energia elettrica a 64 abitazioni rurali esistenti nella zona.

Altre otto abitazioni verranno inoltre allacciate quanto prima in esecuzione di un progetto per 17 milioni di lire, di cui è già stato approvato il finanziamento.

La commissione ha anche deciso un intervento di 76 milioni di lire per alimentare le cave in marmo della Garfagnana; il che, come è evidente, ha una rilevante importanza per le migliori condizioni di lavoro e di sfruttamento delle case stesse.

Si fa presente che allo stato attuale le case rurali abitate permanentemente, ancora senza energia elettrica, sono circa 60; esse rappresentano circa l'1 per cento del totale delle abitazioni da elettrificare nell'intera regione toscana.

*Il Ministro: FERRI MAURO.*

**VALENSISE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia programmata la costruzione di una casa di pena in località Denta del comune di Paola (Cosenza) e se sia a conoscenza dell'allarme delle popolazioni interessate dei comuni di Paola e di San Lucido le quali temono che la predetta infrastruttura penitenziaria seriamente pregiudichi il promettente sviluppo turistico della incantevole zona. (4-04517)

**RISPOSTA.** — Premesso che con l'istituzione del tribunale di Paola (legge 6 luglio 1964, n. 550) si è resa necessaria la costruzione delle carceri giudiziarie le quali, a norma dell'articolo 25 del Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena 18 giugno 1931, n. 787, debbono essere istituite in ogni capoluogo di tribunale, si fa presente che l'area destinata alla costruzione stessa in località Denta nelle vicinanze del comune di San Lucido, della cui scelta ci si duole nella interrogazione, non è stata ritenuta idonea, non possedendo i requisiti principali della funziona-

lità in rapporto alla speciale tecnica penitenziaria.

La scelta del luogo di costruzione dovrà quindi cadere su altre aree ed, all'uopo, è stato già interessato il comune di Paola dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.

Nell'occasione si informa che la costruzione del carcere predetto è stata inclusa nel programma di utilizzo dello stanziamento di lire 100 miliardi per l'edilizia penitenziaria di cui alla legge 12 dicembre 1971, n. 1133, programma approvato con il decreto interministeriale del 30 marzo 1972 ed è prevista la costruzione delle carceri giudiziarie (con annessa sezione di casa penale in considerazione delle esigenze della regione calabra priva di tale tipo di istituto) per complessivi 385 posti con una spesa di 2 miliardi e 300 milioni di lire.

*Il Ministro: GONELLA.*

**ZANINI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali iniziative intendono assumere nei confronti della Montedison, che ha disposto in questi giorni il licenziamento di 32 operai della COMONT di Portomarghera - società a partecipazione largamente maggioritaria del gruppo Montedison - venendo meno agli impegni di soprassedere ad ogni provvedimento tendente a ridurre gli attuali livelli di occupazione. (4-01813)

**RISPOSTA.** — Il caso degli operai a suo tempo licenziati dalla COMONT di Portomarghera può considerarsi risolto in quanto, su segnalazione degli uffici di collocamento e dei rappresentanti sindacali, la società ha di recente provveduto alla riassunzione di 14 ex dipendenti rimasti senza lavoro.

Dalle notizie fornite dall'ufficio del lavoro di Venezia, risulta che i restanti 18 lavoratori hanno trovato nuova occupazione presso altre aziende.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: DEL NERO.*